

## 2.3 Sottosezione di programmazione: Rischi Corruttivi e Trasparenza

### 2.3.1 Gli obiettivi, i contenuti e il percorso per la definizione della Sottosezione di programmazione “Rischi corruttivi e Trasparenza”

Il Consiglio regionale del Lazio con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 26 novembre 2025, n.U00273 ha adottato una politica di prevenzione della corruzione che conferma l’impegno dell’Ente al mantenimento di un sistema di gestione della prevenzione della corruzione (SGPC) che sia non solo conforme al complesso normativo originato dalla legge 190/2012, ma anche rispondente ai requisiti posti dallo standard internazionale UNI ISO 37001:2016

Tale norma volontaria fornisce una guida per l’implementazione di una gestione per processi finalizzata a prevenire, rintracciare e affrontare la corruzione e a rispettare le leggi sulla prevenzione e la lotta alla corruzione e gli impegni volontari applicabili alla propria attività in un’ottica di miglioramento continuo.

Il Consiglio regionale del Lazio ha ottenuto il Certificato di conformità alla norma UNI ISO 37001 n. 0086/2022 del 15 dicembre 2022, lo ha mantenuto nelle annualità 2023, 2024 e nel 2025 ha ottenuto il rinnovo triennale della certificazione sopra indicata con validità 14 dicembre 2028, nota protocollare n. 29321 del 16 dicembre 2025.

Il raggiungimento di questo importante traguardo è stato reso possibile dallo sforzo sinergico di tutte le strutture ad ogni livello, che hanno dato luogo ad un processo virtuoso caratterizzato dalla pianificazione basata su una mappatura unica dei processi, dall’integrazione con il sistema di gestione della qualità nel cui ambito sono state definite e descritte tutte le attività delle strutture amministrative del Consiglio ivi compresi controlli e presidi previsti in relazione ai singoli processi al fine di prevenire la corruzione, dalla valorizzazione del monitoraggio – supportato dall’effettuazione del programma di audit congiunto sui sistemi di gestione – anche quale momento di verifica ed eventuale revisione dell’individuazione, analisi e trattamento del rischio corruttivo.

Il sistema fondato sulla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" prevedeva l’adozione di un Piano triennale di Prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) adottato da ciascuna pubblica amministrazione - secondo gli indirizzi forniti dall’ANAC nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) – che costituiva il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione al proprio interno, volto a perseguire, in particolare, degli obiettivi strategici la cui individuazione è sempre rimessa alla valutazione dell’organo di indirizzo, tenuta ad elaborarli tenendo conto della peculiarità della propria amministrazione e degli esiti dell’attività di monitoraggio del PTPCT.

A seguito della modifica normativa che ha comportato l’introduzione del PIAO, i contenuti del PTPCT sono confluiti nella sottosezione di programmazione 2.3 del PIAO “Rischi corruttivi e Trasparenza”, che svolge ora, in un’ottica di integrazione sia sostanziale che formale con gli altri strumenti di programmazione dell’Ente, la medesima funzione del PTPCT proiettata nella dimensione dell’incremento di valore pubblico.

Eventuali riferimenti al PTPCT vanno pertanto, attualmente, riferiti alla presente Sottosezione del PIAO che costituisce un aggiornamento della sottosezione 2.3 del PIAO 2025-2027.

Pertanto, coerentemente con i requisiti richiesti dalla norma 37001:2016 e le indicazioni del PNA, la presente Sottosezione è strutturata partendo da un'analisi del contesto esterno e interno e, in particolare, sotto tale ultimo aspetto, dei processi in cui si declina l'attività amministrativa e gestionale del Consiglio regionale, per pervenire, previa individuazione, analisi e ponderazione del rischio corruttivo, alle misure tecniche e organizzative ritenute più idonee a prevenire non solo l'insorgenza di condotte corruttive propriamente intese, cioè che integrano gli estremi di taluni reati, ma anche altri fenomeni sintomatici di imparzialità e disegualità nell'agire della pubblica amministrazione.

Come sopra detto la formazione della presente Sottosezione del PIAO si è potuta avvalere anche degli strumenti propri dei sistemi di gestione quali check list, audit, riesami i cui esiti sono confluiti nella proposta del RPCT, condivisa e integrata con le altre sezioni del PIAO nell'ambito del gruppo di lavoro appositamente istituito.

Lo sforzo sinergico e di integrazione fra la presente Sottosezione e il Piano della Performance, ha trovato evidente riscontro nell'obiettivo di ottenere, mantenere e rinnovare un sistema di gestione della prevenzione della corruzione rispettoso dei requisiti posti dallo standard internazionale UNI ISO 37001, con conseguente incidenza sulle dimensioni di valore pubblico che mirano a un incremento della fiducia nelle istituzioni e in un miglioramento dei servizi ai cittadini.

E' a tali dimensioni di valore pubblico che vanno rapportati i seguenti obiettivi strategici propri della prevenzione della corruzione:

- la riduzione delle possibilità che si realizzino casi di corruzione;
- l'aumento della capacità di scoprire casi di corruzione;
- la realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione;
- la definizione di ulteriori forme di trasparenza rispetto a quelle già previste dalla normativa nazionale;
- l'incremento della formazione dei dipendenti, l'innalzamento del livello qualitativo e il monitoraggio sulla qualità della formazione erogata in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;
- l'informatizzazione dei flussi documentali, ai fini della tracciabilità degli stessi.

L'essersi posti come obiettivo strategico per il triennio 2026 – 2028 la realizzazione di detti obiettivi deve passare attraverso una reale e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione da parte di tutte le strutture organizzative, secondo una logica di maggiore coinvolgimento e responsabilizzazione dei dirigenti e del personale non dirigenziale finalizzata all'accrescimento del livello di effettività del sistema stesso.

Le prescrizioni e, più in generale, i contenuti della sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" costituiscono elementi tenuti presenti nella realizzazione e negli aggiornamenti del ciclo integrato della prestazione e dei risultati.

Il Piano della prestazione e dei risultati è orientato a prevedere, per quanto concerne la performance organizzativa di ciascuna struttura dell'Amministrazione, la valutazione, attraverso specifici

indicatori, del grado di efficienza in relazione all'attuazione delle misure anticorruzione e per la trasparenza, nonché analoghe forme di valutazione per le performance individuali di tutti i dirigenti, con i relativi indicatori.

In proposito, si evidenzia che il novellato articolo 14 del d.lgs. 33/2013, al comma 1 quater, stabilisce che "Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi."

### 2.3.3 Conoscere l'Amministrazione e il suo contesto (UNI-ISO 37001:2016 – Punto 4.1)

In base alle teorie di *risk management*, il processo di gestione del rischio di corruzione si suddivide in tre "macro fasi":

1. analisi del contesto (interno ed esterno);
2. valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio);
3. trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione).

L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente, nel quale il Consiglio regionale del Lazio opera, possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. Ciò in relazione sia al territorio di riferimento, sia a possibili relazioni con portatori di interessi esterni che possono influenzarne l'attività, anche con specifico riferimento alle strutture che compongono il Consiglio regionale del Lazio.

Occorre preliminarmente chiarire che l'ambito territoriale si riferisce al territorio laziale, inteso come "territorio di riferimento".

L'esame del **contesto esterno e di quello interno**, come detto, costituisce presupposto necessario per l'individuazione del rischio corruttivo, per la sua analisi e valutazione sotto il profilo dei fattori abilitanti, per la sua ponderazione e, quindi per il suo trattamento attraverso misure che siano generali o specifiche ma, in ogni caso, calate nel concreto dell'Amministrazione e dei processi in cui si articolano le funzioni della stessa, al fine di ridurre l'esposizione all'evento rischioso.

**Sia il contesto esterno che quello interno, con riferimento alla struttura organizzativa del Consiglio regionale e alla mappatura dei processi è unica per tutto il PIAO ed è stata oggetto di esposizione e disamina nella prima parte della presente Sezione alla quale in questa sede si rimanda.**

### 2.3.4 Esigenze e aspettative degli stakeholders (UNI-ISO 37001:2016 – Punto 4.2)

L'attività svolta dal Consiglio regionale del Lazio si iscrive all'interno di un contesto di riferimento ampio, che coinvolge dinamiche economiche, sociali e normative nazionali e regionali, i cui andamenti possono influenzare non solo l'Organizzazione dell'ente (influenza diretta) ma anche le necessità delle singole categorie di stakeholders cui il Consiglio regionale del Lazio principalmente si rivolge (influenza indiretta).

Il Consiglio regionale del Lazio è un ente pubblico, i suoi *stakeholders* sono tutti quei soggetti che a vario titolo partecipano alla produzione normativa.

Nelle attività inerenti all'ordinaria amministrazione, il Consiglio regionale del Lazio genera servizi rivolti a differenti categorie di soggetti (stakeholders), individuati:

- nei consiglieri regionali, primi titolari dell'iniziativa legislativa e fruitori diretti dell'attività di supporto, istruttoria e consulenza svolta dagli uffici del Consiglio;
- nelle risorse umane interne (dipendenti, consulenti e collaboratori).

In relazione al contesto esterno sono individuati:

- negli interlocutori istituzionali di indirizzo (politica, Organi istituzionali e vertici amministrativi);
- nei cittadini residenti nella regione Lazio, sia in forma singola che associata, destinatari dell'attività legislativa regionale ma anche, sempre di più, promotori della stessa;
- negli operatori economici.
- nelle Associazioni anche a livello nazionale e internazionale – Enti del terzo settore
- nei soggetti che svolgono attività di informazione e in generale nei "media"
- nelle Università e in tutti gli istituti di formazione
- nei Sindacati

STAKEHOLDERS ESTERNI	ASPETTATIVE	RISCHIO
ISITUZIONI UE	Supporto competente ed efficace all'attività degli Organi dell'Assemblea. Comunicazione istituzionale imparziale. Leale collaborazione tra le strutture amministrative	Pressione sui soggetti preposti alla attività di supporto agli Organi Istituzionali al fine di ottenere informazioni in modalità e tempistiche non dovute sull'attività di questi ultimi
ISTITUZIONI NAZIONALI	Supporto competente ed efficace all'attività degli Organi dell'Assemblea. Comunicazione istituzionale imparziale. Leale collaborazione tra le strutture amministrative	Pressione sui soggetti preposti alla attività di supporto agli Organi Istituzionali al fine di ottenere informazioni in modalità e tempistiche non dovute sull'attività di questi ultimi
GIUNTA REGIONALE	Supporto competente ed efficace all'attività degli Organi	Pressione sui soggetti preposti alla attività di supporto agli Organi Istituzionali al fine di

	dell'Assemblea. Comunicazione istituzionale imparziale. Leale collaborazione tra le strutture amministrative. Gestione delle risorse pubbliche in modo trasparente, imparziale, efficace ed efficiente.	ottenere informazioni in modalità e tempistiche non dovute sull'attività di questi ultimi
<b>COMUNI ED ENTI LOCALI</b>	Imparzialità nell'assunzione delle decisioni che li riguardano, tempestività e competenza nell'assunzione delle stesse, massima trasparenza sia sulle funzioni primarie che su quelle strumentali	Ingerenza nelle attività di programmazione di allocazione delle risorse e loro gestione. Ingerenza nelle procedure di reclutamento e gestione del personale per favorire indebitamente singoli, categorie o comunità. Pressione per il rilascio non autorizzato di dati trattati dal CRL
<b>ENTI DI RICERCA E UNIVERSITA'</b>	Imparzialità nell'assunzione delle decisioni che li riguardano, tempestività e competenza nell'assunzione delle stesse, massima trasparenza sia sulle funzioni primarie che su quelle strumentali	Ingerenza e pressioni nella fase di programmazione, aggiudicazione ed esecuzione degli affidamenti. Ingerenza nella scelta e nella gestione del rapporto con il consulente al fine di favorire quest'ultimo e potenzialmente orientata anche ad ottenere pagamenti non dovuti o con tempistiche preferenziali
<b>ALTRI ENTI PUBBLICI</b>	Attività normativa elaborata in modo chiaro, imparzialità nell'assunzione delle decisioni che li riguardano, tempestività e competenza nell'assunzione delle stesse, massima trasparenza sia sulle funzioni primarie che su quelle strumentali. Leale collaborazione tra le strutture amministrative	Ingerenza al fine di ottenere informazioni con tempistiche e modalità non dovute o comunque finalizzate a trattamenti di favore.
<b>ENTI E SOCIETA' CONTROLLATE DALLA REGIONE</b>	Attività normativa elaborata in modo chiaro, imparzialità nell'assunzione delle decisioni che li riguardano, tempestività e competenza nell'assunzione delle stesse, massima trasparenza sia sulle funzioni primarie che su quelle strumentali	Ingerenza in fase di programmazione per indirizzare a vantaggio personale l'allocazione delle risorse Ingerenza sia in fase di programmazione per determinare scelte dell'ente a sé favorevoli , evitare i controlli o le loro conseguenze negative Ingerenza nelle procedure di reclutamento del personale e al fine di ottenere pagamenti non dovuti o con tempistiche preferenziali Ingerenza e pressioni nella fase di deliberazione dell'affidamento di servizi, di aggiudicazione e di esecuzione del servizio .
<b>PARTITI POLITICI E MOVIMENTI</b>	Attività istituzionale imparziale e comunicazione istituzionale tempestiva ed efficace	Ingerenza e pressione in fase di programmazione per indirizzare l'allocazione e la gestione delle risorse a vantaggio di determinati soggetti. Ingerenza nelle procedure di reclutamento del personale per favorire singoli, categorie o comunità attraverso

		l'assunzione nonché nella scelta dei consulenti e nella gestione del rapporto con questi ultimi al fine di favorirli anche attraverso pagamenti non dovuti o con tempistiche preferenziali Rilascio non autorizzato di dati trattati dal CRL
<b>SINDACATI</b>	Attività normativa elaborata in modo chiaro, imparzialità nell'assunzione delle decisioni che riguardano i lavoratori, tempestività e competenza nell'assunzione delle stesse, comunicazione istituzionale tempestiva e efficace, massima trasparenza sia sulle funzioni primarie che su quelle strumentali.	Ingerenza nelle attività di programmazione di allocazione delle risorse e loro gestione. Ingerenza nelle procedure di reclutamento, di progressioni economiche e di carriera e nella gestione del personale per favorire indebitamente singoli, categorie o comunità. Pressione per il rilascio non autorizzato di dati trattati dal CRL
<b>IMPRESE</b>	Attività normativa elaborata in modo chiaro e semplice, massima trasparenza sia sulle funzioni primarie che su quelle strumentali, attività amministrativa imparziale, tempestiva efficace ed efficiente	Ingerenza e pressioni nella fase di programmazione, aggiudicazione ed esecuzione degli affidamenti nonché per ottenere pagamenti non dovuti o con tempistiche preferenziali. Ingerenza anche attraverso le Associazioni di categoria per ottenere deroghe, proroghe e bandi in elusione di regole a favore di specifiche categorie di imprese. Pressione per il rilascio non autorizzato di dati trattati dal CRL
<b>ASSOCIAZIONI</b>	Attività normativa elaborata in modo chiaro e semplice da comprendere, massimo supporto tecnico alle iniziative legislative e referendarie popolari, comunicazione istituzionale efficace e massima trasparenza sia sulle funzioni primarie che su quelle strumentali, attività amministrativa imparziale, efficace ed efficiente	Ingerenza nelle attività di programmazione di allocazione delle risorse e loro gestione. Pressione per il rilascio non autorizzato di dati trattati dal CRL
<b>CITTADINI</b>	Attività normativa elaborata in modo chiaro e semplice da comprendere, massimo supporto tecnico alle iniziative legislative e referendarie popolari, comunicazione istituzionale efficace e massima trasparenza sia sulle funzioni primarie che su quelle strumentali, attività amministrativa imparziale, efficace ed efficiente.	Sono gli utenti di riferimento istituzionale del Consiglio regionale e tendenzialmente possono essere fonte di rischio tipizzabile solo in quanto partecipe di formazioni sociali e Organizzazioni quali Associazioni, Sindacati, Imprese

<b>PROFESSIONISTI E ALBI PROFESSIONALI</b>	Attività istituzionale imparziale e comunicazione istituzionale tempestiva ed efficace	Ingerenza e pressioni nella fase di programmazione, aggiudicazione ed esecuzione degli affidamenti. Ingerenza nella scelta e nella gestione del rapporto con il consulente al fine di favorire quest'ultimo e potenzialmente orientata anche ad ottenere pagamenti non dovuti o con tempistiche preferenziali .Attraverso gli Albi Professionali l'ingerenza può essere volta ad ottenere deroghe, proroghe e bandi in elusione di regole a favore di specifiche categorie di professionisti.
<b>STAMPA E MEDIA</b>	Comunicazione istituzionale tempestiva ed efficace, massima trasparenza sia sulle funzioni primarie che su quelle strumentali	Informazione non tempestiva o addirittura falsata al fine di agevolare le ingerenze di Partiti, Sindacati, Imprese e Associazioni sull'attività dell'Ente. Rilascio non autorizzato di dati trattati dal CRL
<b>UTENTI CO.RE.COM.</b>	Imparzialità, tempestività ed efficacia nello svolgimento delle attività che li riguardano.	Ingerenza nell'attività del Comitato al fine di ottenere vantaggi non dovuti per specifiche persone fisiche o giuridiche.
<b>MINORI - Soggetti coinvolti nella assistenza ai minori</b>		Ingerenza nell'attività dei rispettivi Garanti al fine di ottenere vantaggi non dovuti per specifiche persone fisiche o giuridiche.
<b>PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE - Soggetti coinvolti nella custodia e assistenza ai detenuti</b>		

### 2.3.5 I soggetti coinvolti nella predisposizione, adozione e attuazione della Sottosezione di programmazione "Rischi Corruttivi e Trasparenza"

I soggetti che a vario titolo concorrono alla formazione e attuazione della presente Sottosezione del PIAO del Consiglio regionale sono elencati nei punti che seguono, unitamente ad una breve descrizione delle competenze di ognuno di essi nella realizzazione della complessiva azione di prevenzione della corruzione.

#### L'Ufficio di presidenza

L'Ufficio di presidenza:

- nomina il RPCT;
- adotta il PIAO, nel quale è confluito il PTPCT che ne costituisce la Sottosezione di programmazione: "Rischi corruttivi e Trasparenza", delineando gli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione e per assicurare la trasparenza, tra essi, come espressamente

disposto dall'articolo 10, comma 3 del d.lgs. 33/2013, deve risultare quello di promuovere "maggiori livelli di trasparenza" rispetto alle vigenti prescrizioni normative;

- adotta il piano della prestazione e dei risultati, quale ulteriore strumento di prevenzione della corruzione;
- adotta il codice di comportamento del personale;
- adotta ogni atto a carattere regolamentare interno e d'indirizzo generale funzionale alla prevenzione della corruzione e alla realizzazione del principio della trasparenza relativamente alle attività delle strutture organizzative del Consiglio regionale.

## **Il Responsabile della Prevenzione della corruzione, Trasparenza (RPCT)**

L'incarico di RPCT del Consiglio regionale è stato conferito alla dott.ssa Ines Dominici, dirigente dell'area "Lavori commissioni" della Segreteria generale, con Delibera dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale 23 gennaio 2024, n. U00010.

Per lo svolgimento dei propri compiti Il RPCT si avvale del supporto del Servizio "Comunicazione, Anticorruzione e Trasparenza".

Il RPCT ricopre ovviamente un ruolo centrale nell'Amministrazione per la predisposizione e l'attuazione di idonee misure in grado di scongiurare i rischi di eventi di corruzione e per garantire la massima pubblicità dell'attività della stessa Amministrazione, in funzione dell'attuazione dei principi generali di imparzialità, buon andamento, trasparenza ed economicità, direttamente espressi o desumibili dall'articolo 97 della Costituzione.

Resta inteso, come anche evidenziato dal PNA, che poiché l'obiettivo principale assegnato al RPCT è fondamentalmente quello di predisporre un sistema di prevenzione della corruzione e di verificare la tenuta complessiva dello stesso al fine di prevenire fenomeni di corruzione e più in generale di cattiva amministrazione, i poteri di vigilanza e controllo che il RPCT stesso può esercitare all'interno dell'ente in cui opera sono inevitabilmente connessi a tale obiettivo.

Il ruolo e i poteri del RPCT sono stati disciplinati dall'ANAC con la delibera 2 ottobre 2018, n. 840 (Parere sulla corretta interpretazione dei compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)), mentre il tema dei poteri conferiti al RPCT per l'accertamento delle inconferibilità e incompatibilità di incarichi sono stati disciplinati dall'Autorità stessa con la delibera 3 agosto 2016, n. 833 (Linee guida per l'accertamento delle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi da parte del RPCT).

Al RPCT e alla struttura di supporto allo stesso è dedicato l'Allegato 3 al PNA 2022, che è basato sui documenti sopra richiamati, e la cui validità è stata riconfermata dall'Aggiornamento 2023 al PNA 2022 (Delibera n. 605 del 19 dicembre 2023). Il RPCT è il soggetto con cui l'ANAC si interfaccia nello svolgimento della propria attività di vigilanza per verificare sia l'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione di cui alla legge 190/2012, che il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013.

In considerazione del ruolo chiave ricoperto dal RPCT, il PNA fornisce alcune precisazioni quanto ai criteri di scelta, ai requisiti soggettivi per la nomina e la permanenza in carica dello stesso nonché sulla revoca e sulle misure discriminatorie nei suoi confronti.

Il RPCT, in particolare:

propone all'Ufficio di presidenza l'adozione della Sottosezione 2.3 del PIAO "Rischi corruttivi e Trasparenza", e i suoi aggiornamenti annuali con proiezione triennale;

definisce, coerentemente con l'obiettivo strategico prima individuato e in coordinamento con il responsabile della struttura competente in materia di personale, procedure idonee per formare i dipendenti destinati a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione nonché per selezionare gli stessi;

verifica l'efficace attuazione della presente Sottosezione del PIAO e propone la modifica di esso nei casi di accertate significative violazioni delle prescrizioni o qualora siano intervenuti mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Amministrazione ovvero nell'eventualità di nuovi interventi normativi;

verifica, d'intesa con il responsabile della struttura competente in materia di personale, l'effettiva rotazione degli incarichi nelle strutture organizzative in cui è più elevato il rischio di eventi di corruzione;

segnala, all'Ufficio di Presidenza e all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le stesse misure;

predispone annualmente la relazione sull'attività svolta prima ricordata, che è inviata, all'Ufficio di presidenza e all'OIV e pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio regionale;

vigila e verifica, ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. 39/2013, il rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità. A tal fine, contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgenza di situazioni di inconfiribilità e incompatibilità e segnala i casi di possibile violazione del d.lgs. 39/2013 all'ANAC, all'AGCM per l'esercizio delle funzioni ex lege 20 luglio 2004, n. 215 (Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi) e alla Corte dei conti per l'accertamento di responsabilità amministrative;

adotta i provvedimenti relativi all'accesso civico semplice nel termine previsto dalla normativa;

cura, ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. 62/2013, la diffusione della conoscenza del codice di comportamento del personale nell'Amministrazione, il monitoraggio annuale sulla sua attuazione

nonché, ai sensi dell'articolo 54, comma 7 del d.lgs. 165/2001, la pubblicazione nel sito istituzionale e la comunicazione all'ANAC dei risultati del monitoraggio;

definisce le modalità di effettuazione del monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti con i quali essa stipula contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione o concessione di benefici economici;

predispone le periodiche attività di monitoraggio sull'attuazione della presente Sottosezione del PIAO;

controlla, rispetto alle figure di responsabile unico del procedimento (RUP) e di direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) negli affidamenti di lavori, servizi e forniture se siano state effettuate le verifiche in ordine all'eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente;

controlla se sia stato verificato il possesso dei requisiti di professionalità che documentino l'idoneità a svolgere i compiti di RUP e DEC, in conformità con la normativa vigente;

elabora la mappatura dei processi in raccordo con tutte le strutture e anche con il Responsabile della protezione dei dati personali del Consiglio regionale (di seguito RPD), così da assicurare la funzionalità della stessa all'individuazione dei processi/procedimenti necessari alla definizione degli ambiti del trattamento dei dati personali, secondo l'assetto organizzativo privacy stabilito con il Regolamento;

procede al riesame ai sensi dell'articolo 5, comma 7 del d.lgs. 33/2013 delle decisioni sull'accesso civico generalizzato richiedendo, nel caso implicino profili attinenti alla protezione dei dati personali, il supporto del RDP limitatamente a profili di carattere generale nell'ambito di un rapporto di collaborazione interna fra i relativi uffici, ferma restando comunque la richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali

Il RPTC, ai sensi dell'articolo 1, commi 12 e 13 della legge 190/2012 e per gli effetti di cui all'articolo 21, commi 1 e 1 bis, del d.lgs. 165/2001<sup>1</sup>, risponde in caso di commissione, all'interno

---

<sup>1</sup> Si riporta il contenuto dei commi 1 e 1-bis dell'art. 21 del d.lgs. 165/2001:

***“1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.”;***

***“1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo***

dell'Amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato e ancora sotto l'aspetto disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi:

- di avere precedentemente predisposta la presente Sottosezione del PIAO e di aver osservato le prescrizioni richieste dalla normativa;
- di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza di quanto previsto nella presente Sottosezione del PIAO.

Il RPTC risponde, inoltre, sempre nei termini di cui al riportato articolo 21 del d.lgs. 165/2001, nell'eventualità di ripetute violazioni delle misure di prevenzione della corruzione previste dal PIAO nonché per omesso controllo sull'attuazione delle stesse, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di aver vigilato sull'osservanza delle stesse.

Nel caso in cui, nello svolgimento della sua attività di monitoraggio sull'attuazione delle misure, emergano fatti/condotte posti in essere da un dipendente che possano presentare rilevanza disciplinare, il RPCT è tenuto a darne informazione tempestiva al dirigente preposto alla struttura a cui lo stesso dipendente è assegnato; qualora gli stessi fatti/condotte siano realizzati da un dirigente, l'informazione tempestiva deve essere data al dirigente allo stesso sovraordinato. In entrambi i casi l'informazione è fornita anche alla struttura competente in materia di procedimenti disciplinari affinché possa essere avviata, con tempestività, l'azione disciplinare.

Ove riscontri dei fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa, il RPCT deve presentare tempestiva denuncia alla competente Procura regionale della Corte dei conti per le eventuali iniziative in ordine all'accertamento del danno erariale (art. 20 del d.P.R. 3/1957<sup>2</sup>; art. 1, co. 3, della l. 20/1994<sup>3</sup>).

---

**2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all'ottanta per cento."**

<sup>2</sup>Se ne riporta il contenuto:

Art. 20 (Obbligo di denuncia)

*"Il direttore generale e il capo del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od a seguito di rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi dell'art. 18 devono farne denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione de danni.*

*Qualora il fatto dannoso venga accertato da un impiegato con qualifica di ispettore generale, nel corso di una ispezione, questi è tenuto farne immediatamente denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, informandone nel contempo il direttore generale o il capo del servizio competente.*

*Se il fatto dannoso sia imputabile al direttore generale o al capo di un servizio posto alle dirette dipendenze del ministro, la denuncia è fatta a cura del ministro stesso.*

*Ove in sede di giudizio si accerti che la denuncia fu omessa per dolo o colpa grave, la Corte può condannare al risarcimento anche i responsabili della omissione."*

<sup>3</sup>Si riporta il contenuto del comma 3, dell'art. 1 (Azione di responsabilità):

Nel caso in cui rilevi fatti che rappresentano notizia di reato, è tenuto a presentare denuncia alla competente Procura della Repubblica o a un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.) e deve darne tempestiva informazione all'ANAC.

## La dirigenza

I dirigenti apicali (Segretario generale e Direttori di Servizio) e gli altri dirigenti sono tenuti a collaborare con il RPCT già in fase di mappatura dei processi, oltre che in fase di stesura del PIAO e di sua attuazione, in un rapporto sinergico finalizzato al raggiungimento del comune obiettivo (art. 1, co. 9, lett. a) della legge 190 del 2012).

Ciascun dirigente opera quale referente per la prevenzione della corruzione ed è responsabile per l'attuazione delle misure contenute nella presente Sottosezione del PIAO nonché per il rispetto degli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza, relativamente alle strutture organizzative che a esso fanno capo.

I dirigenti apicali esercitano attività di coordinamento e di controllo nei confronti dei dirigenti preposti alle strutture che da essi dipendono ovvero dei funzionari responsabili del procedimento qualora manchi il dirigente, esercitando il potere sostitutivo in caso di loro inerzia. Inoltre, si rammenta che ai sensi dell'articolo 16, comma 1 del d.lgs. 165/2001:

- *“concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti” (lett. l-bis));*
- *“forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo” (lett. l-ter));*
- *“provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva” (lett. l-quater)).*

I dirigenti apicali hanno facoltà di individuare, relativamente alle strutture che a essi fanno diretto riferimento, dei Referenti per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. In tal caso, i Referenti collaborano con il RPCT e, su sua richiesta, forniscono informazioni in merito all'attuazione, relativamente ai propri ambiti di competenza, di tutte le prescrizioni e misure contenute nella presente Sottosezione del PIAO. Ove vengano a conoscenza di fatti e comportamenti che si

---

*“3. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata.”.*

configurino non in linea con le suddette prescrizioni e misure, i Referenti hanno il dovere di segnalarli immediatamente al RPCT.

Tutta la dirigenza è investita di puntuali responsabilità in relazione a eventuali inadempimenti, da parte dei dipendenti assegnati, rispetto alle misure prescritte nella presente Sottosezione del PIAO. L'attuazione delle misure per la prevenzione della corruzione in esso prescritte, sia quelle di carattere generale che quelle ulteriori afferenti a ciascun processo, costituisce in ogni caso un obiettivo per il dirigente, il cui grado di raggiungimento deve essere valutato in riferimento alla sua capacità organizzativa e individuale.

Il legislatore stabilisce inoltre che il RPCT, d'intesa con i dirigenti competenti, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, co. 10, lett. b) della legge 190/2012).

### **L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)**

Ai sensi della normativa anticorruzione, l'OIV partecipa al processo di gestione del rischio ed esprime parere obbligatorio sul codice di comportamento e sugli aggiornamenti dello stesso.

L'OIV, inoltre, verifica:

- l'adeguatezza del PTPCT e delle misure in esso previste in relazione all'attività e all'organizzazione del Consiglio regionale nonché la coerenza del PTPCT medesimo con gli obiettivi contenuti negli atti di programmazione strategica;
- il corretto assolvimento degli obblighi di attuazione delle misure per la prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza previsti dal PTPCT ai fini della misurazione e della valutazione complessiva delle prestazioni e dei risultati, sia organizzativi che individuali dei dirigenti;
- i contenuti della relazione annuale del RPCT in rapporto con gli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza <sup>4</sup>, con possibilità di chiedere al RPCT le informazioni e i documenti che reputa necessari per lo svolgimento dell'attività di controllo di sua competenza ed effettuare audizioni di dipendenti.

L'OIV comunica all'Ufficio di presidenza le criticità riscontrate nello svolgimento della propria attività e fornisce all'ANAC ogni informazione da essa richiesta sull'adempimento delle misure di anticorruzione e trasparenza.

### **La struttura competente per i procedimenti disciplinari**

La struttura in epigrafe (di seguito denominata UPD) collabora con il RPCT nel caso di modifiche o integrazioni da apportare al codice di comportamento del personale e provvede alle comunicazioni

---

<sup>4</sup> Art. 1, co. 8 bis della legge 190/2012.

obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 del d.P.R. 3/1957; art.1, co. 3 della l. 20/1994; art. 331 c.p.p.). Essa, ai fini del monitoraggio annuale sull'attuazione del codice di comportamento del personale, trasmette annualmente, di norma entro il 15 novembre, al RPCT i dati aggregati relativi alle infrazioni registrate nonché al numero delle sentenze di condanna, penali e della Corte dei Conti connesse a procedimenti disciplinari, emesse eventualmente nei confronti dei dipendenti del Consiglio regionale, con l'indicazione dettagliata di quelle relative a fatti corruttivi. Qualora successivamente a detta data e comunque entro la fine dell'anno di riferimento sopravvenissero ulteriori dati, provvede parimenti a trasmetterli.

## **Referenti del Sistema di gestione di prevenzione della corruzione e per la trasparenza**

Nell'ambito del Sistema di gestione di Prevenzione della Corruzione – SGPC – , il Segretario generale e i Direttori dei Servizi hanno individuato, in base alle previsioni del punto norma 5.3 della norma internazionale per i Sistemi di gestione anticorruzione ISO 37001:2016, relativamente alle strutture che ad essi fanno riferimento, un proprio Referente, denominato “referente del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione (UNI ISO 37001). “

Fermi restando i doveri e le responsabilità in capo alla dirigenza, detti referenti sono tenuti a collaborare alla mappatura aggiornata dei processi, all'individuazione delle eventuali criticità/non conformità, fornendo supporto alle strutture del Servizio nella stesura della documentazione di sistema, al monitoraggio dei processi congiuntamente al personale direttamente coinvolto nel relativo svolgimento, all'accertamento che gli interventi correttivi necessari a seguito del risultato di una verifica ispettiva interna e da parte dell'ente certificatore, siano attuati.

## **Il personale del Consiglio regionale**

In generale va detto che il coinvolgimento e la collaborazione con il RPCT di tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni è assicurata:

- dall'articolo 1, comma 9, lettera c) della legge 190/2012, a termini del quale il PTPCT, attuale PIAO, deve prevedere *“obblighi di informazione nei confronti del responsabile... chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano”*;
- dall'articolo 8 del d.P.R. 62/2013, che prevede un dovere di collaborazione dei dipendenti nei confronti del RPCT, da sanzionare in via disciplinare e valutare con particolare rigore in caso di violazione.

In tale direzione, tutto il personale operante presso il Consiglio regionale è coinvolto nell'attuazione delle disposizioni contenute nella legge 190/2012 nonché delle prescrizioni e misure della presente Sottosezione del PIAO e del codice di comportamento del personale. In particolare, è tenuto a segnalare le situazioni di personale conflitto di interessi e quelle di illecito di cui sia venuto a conoscenza, rispettivamente ai sensi degli articoli 7 e 8 del codice stesso.

## **I collaboratori a qualsiasi titolo dell'Amministrazione**

I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 del codice di comportamento del personale osservano le prescrizioni, in quanto loro applicabili, contenute nel PIAO e nel codice stesso nonché segnalano le situazioni di illecito di cui siano venuti a conoscenza.

Nei contratti che disciplinano i rapporti con l'Amministrazione, fatta eccezione per i contratti di lavoro, è fatto esplicito riferimento alla possibilità di risoluzione del contratto medesimo nei casi previsti dall'articolo 16, comma 6 del codice di comportamento del personale<sup>5</sup>.

### 2.3.6 La gestione del rischio (UNI ISO 37001:2016 – Punto 4.5)

La gestione del rischio del verificarsi di eventi di corruzione nello svolgimento delle attività del Consiglio regionale è improntata, sulla scorta di quanto richiesto sia dal PNA che dalla norma ISO 37001:2016, ad una metodologia che parte dall'analisi del contesto esterno (riferito alla regione Lazio, nelle sue variabili demografiche, sociali, economiche, normative, culturali con particolare riguardo alla presenza nel territorio di fenomeni di illegalità economica e criminalità organizzata di stampo mafioso) e interno (es. sistemi, processi, risorse) necessario a delineare i tratti distintivi dell'organizzazione.

Questa fase risulta propedeutica a quella dell'identificazione dei rischi connessi allo svolgimento delle attività dell'organizzazione. Alla loro identificazione segue, poi, una fase di analisi e valutazione che, attraverso l'utilizzo di una pluralità di criteri qualitativi connessi alle variabili probabilità e impatto, consente di misurare l'esposizione al rischio dell'organizzazione, di formulare un giudizio sull'accettabilità o inaccettabilità dello stesso rischio e, in quest'ultimo caso, di identificare le modalità più adeguate per il suo trattamento. A dette fasi consequenziali, si aggiungono due fasi trasversali, quella della comunicazione e monitoraggio, essenziali al fine di prendere corrette e tempestive decisioni sulla gestione del rischio all'interno dell'Organizzazione.

Sulla scorta dei dati del contesto esterno e interno, tutti i processi sono stati inseriti nelle "Aree di rischio" cd. Generali: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; Incarichi e nomine; Contratti pubblici; Acquisizione e gestione del personale; Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario; Affari legali e contenzioso; Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni, individuate dall'ANAC come comuni a tutte le Amministrazioni.

---

<sup>5</sup> Si riporta tale disposizione: "6. In relazione all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, del Codice generale, fermo restando l'obbligo dell'osservanza da parte dei soggetti indicati all'articolo 2, comma 2 del presente Codice di tutte le disposizioni ivi contenute in quanto compatibili, la violazione da essi posta in essere della disposizione di cui al comma 2, lettera a), ovvero di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo, da valutare per ogni singolo caso con riferimento alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio derivato al decoro ed al prestigio dell'Amministrazione, comporta la risoluzione o la decadenza del rapporto con essa. A tal fine trova applicazione quanto previsto all'articolo 2, comma 3, del presente Codice."

Oltre a tali Aree per il Consiglio regionale è stata fin da subito individuata anche un'Area specifica, denominata Finalità istituzionali, idonea a ricomprendere le seguenti tipologie di processi:

- processi attraverso cui viene realizzata la funzione propria del Consiglio (supporto all'attività dell'Assemblea Legislativa)
- processi attraverso cui viene realizzata la funzione propria degli Organismi Autonomi di controllo e garanzia (Consiglio delle autonomie locali, Comitato regionale di controllo contabile, Comitato regionale per le comunicazioni, Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, Difensore civico, Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale)
- processi che garantiscono la comunicazione, l'informazione e la trasparenza in relazione all'attività del Consiglio regionale (Stampa, Comunicazione, URP, Accesso agli atti)
- processi strumentali alle attività di cui sopra che sono propri ed esclusivi del Consiglio regionale, quali, ad esempio, il trattamento economico dei Consiglieri, ex Consiglieri e degli Organismi Autonomi.

Molti dei processi ricompresi in tale ultima Area di rischio si esplicano in fasi costituenti di per sé stesse processi già mappati in modo trasversale nell'ambito delle Aree generali (così è, ad esempio, per gli affidamenti, per i contributi, per le consulenze). Pertanto, sono da ritenersi appartenenti all'Area di rischio *de quo* solo quelle fasi che non sono ricomprese come processi autonomi nelle Aree di rischio generali.

L'inquadramento di tutti i processi nelle diverse Aree (illustrato nella tabella riportata in calce al presente paragrafo) è determinante per stabilire la priorità di trattamento, nonché fornire indicazioni sui rischi tipici e le misure più idonee di trattamento degli stessi.

I singoli processi - analizzati fin dal 2020 con riferimento alle relative disposizioni di legge e di regolamento, all'input, all'output, ai principali stakeholder (intendendosi con questa espressione non solo i soggetti esterni all'Ente ma tutti quei soggetti portatori di aspettative rispetto alla realizzazione del processo stesso), alle risorse umane e strumentali impiegate nel processo, alle altre strutture coinvolte nel processo (al fine di evidenziare le correlazioni con altri processi) – sono continuamente aggiornati attraverso i contributi forniti dalle strutture onerate del loro svolgimento che, nell'ambito dei meccanismi di certificazione di cui alle norme ISO 37001 e 9001, procedono alla elaborazione di apposite check list sviluppate sulle fasi/subprocessi/servizi resi.

I processi costituiscono attualmente l'oggetto prioritario di analisi del rischio, in cui convergono tutti gli elementi e i dati raccolti per le singole attività/fasi in cui gli stessi si declinano, con l'obiettivo di procedere ad autonoma valutazione di tali attività con i prossimi aggiornamenti del PIAO.

Rispetto ai processi "sensibili" e particolarmente articolati, quali quelli di affidamento di contratti pubblici e ai contributi, si è già proceduto a valutare anche le singole fasi/attività, dopo averle specificatamente individuate.

Per l'individuazione e l'analisi del rischio ci si è avvalsi, oltre che delle richiamate check list, della conoscenza "storica" del fenomeno corruttivo, degli elementi emersi dall'analisi del contesto esterno e interno, delle informazioni fornite dall'UPD e dalla struttura competente in materia di affari legali e contenzioso, dei risultati del monitoraggio e degli audit.

Il rischio afferente ai processi è stato, quindi, valutato e ponderato nel PIAO secondo una metodologia il più possibile coerente con quanto previsto dal PNA che, fin dall'Allegato 1 al PNA 2019 ha decentralizzato ulteriormente il processo di gestione del rischio corruttivo lasciando alle singole amministrazioni, in considerazione delle loro specificità, anche in un'ottica di sostenibilità organizzativa, la scelta delle tecniche ritenute da ognuna maggiormente idonee e praticabili per la valutazione e la ponderazione del rischio, limitandosi a richiedere, comunque, l'esternazione di una motivazione documentata e documentabile della valutazione effettuata.

A tale fine e anche alla luce di quanto elaborato dal Gruppo di Lavoro degli RPCT delle Assemblee regionali, era stata elaborata ed applicata fin dal 2020 una metodologia incentrata su 5 criteri per la valutazione del rischio e per la ponderazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi (*key risk indicators*), in riferimento ai diversi processi.

Nell'attuale aggiornamento della Sottosezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO sono stati mantenuti i criteri qualitativi per l'analisi del rischio proprio del processo (rischio lordo), cioè del rischio che afferisce al processo prima e indipendentemente dalle eventuali misure di trattamento.

In particolare, si è tenuto conto degli elementi raccolti riguardo:

- "Livello di interesse esterno" che valuta quanto il processo sia astrattamente idoneo a favorire soggetti esterni. In tal senso, la presenza di interessi rilevanti, soprattutto di natura economica, e di benefici ampliativi della sfera giuridica dei destinatari del processo, determina un incremento del rischio;
- "Grado di discrezionalità del processo", che valuta quanto il processo sia vincolato/limitato da disposizioni normative e/o amministrative. In tal senso, la presenza di un processo decisionale, anche discrezionale, determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato/limitato;
- "Eventi corruttivi accaduti o segnalati in passato sul processo o sulle fasi/attività in cui si articola" che valuta i dati sui precedenti giudiziari e sui procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio a carico dei dipendenti coinvolti nel processo o nelle attività/fasi in cui si articola ed evidenzia se sono pervenute correlate segnalazioni interne/esterne. In tal senso, se il processo è stato già interessato da eventi corruttivi nell'amministrazione regionale o in altri enti simili, il rischio aumenta poiché lo stesso presenta evidentemente delle caratteristiche che lo rendono esposto ad eventi corruttivi.

I processi sono stati quindi analizzati tenendo conto dei seguenti eventuali fattori abilitanti:

- a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): esito del monitoraggio sull'esistenza e sull'efficace attuazione dei controlli già predisposti;
- b) mancanza di trasparenza: esito del relativo monitoraggio;

- c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- e) scarsa responsabilizzazione interna;
- f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

Gli elementi emersi dall'operazione di analisi sopra esposta hanno fornito la base per procedere alla valutazione del rischio saggiando la vulnerabilità del processo emergente dai seguenti tre fattori nei quali hanno rilievo tutti gli indicatori e gli elementi sopra illustrati (UNI-ISO 37001:2016 – Punto 4.5.1 e 4.5.2):

- 1) comportamenti individuali delle Risorse umane Interne (dipendenti, consulenti e collaboratori)
- 2) modello di governance ed organizzativo
- 3) stakeholder esterni, interlocutori istituzionali di indirizzo (politica, organi istituzionali e vertici amministrativi)

La vulnerabilità è stata poi rapportata alla probabilità di accadimento dell'evento rischioso (ottenendo la c.d. probabilità condizionata  $P_c$ ) e all'impatto potenziale (in termini sia di perdita finanziaria che di immagine) che quest'ultimo potrebbe avere sull'Ente.

La correlazione è stata attuata attraverso l'utilizzo di una matrice riportata nella seguente figura.

<b>Pc</b>	5	10	15	20	25	<b><math>R = P_c \times I</math></b> <b>R = Indice del rischio</b> <b>Pc = Probabilità o frequenza del verificarsi dell'evento tenuto in considerazione il contesto (esterno e interno) nel quale opera l'Organizzazione</b> <b>I = Ponderazione delle conseguenze derivanti (impatto)</b>
	4	8	12	16	20	
	3	6	9	12	15	
	2	4	6	8	10	
	1	2	3	4	5	
				<b>I</b>		

Range numerico	Livello	Misure di contenimento
1 – 3	<b>Rischio basso</b>	Nessuna AC specifica, consolidamento dei livelli di Rischio, valutazione eventuali miglioramenti.

Oltre <b>3</b> Fino a <b>8</b> (compreso)	<b>Rischio medio - basso</b>	Predisposizione AC nel lungo periodo, maggiore focalizzazione del monitoraggio e del controllo su aspetti specifici.
Oltre <b>8</b> Fino a <b>12</b> (compreso)	<b>Rischio medio</b>	Predisposizione AC nel medio periodo, intensificazione del monitoraggio e del controllo del processo.
Oltre <b>12</b> Fino a <b>20</b>	<b>Rischio medio - alto</b>	Predisposizione AC nel breve periodo, stretto monitoraggio e controllo della fonte di Rischio.
Da <b>20</b> Fino a <b>25</b> (compreso)	<b>Rischio alto</b>	Predisposizione AC urgenti, stretto monitoraggio e controllo della fonte di Rischio.

Tale sistema prevede dunque anche una rappresentazione numerica dei singoli fattori e del rischio lordo. Ed è su tale livello di rischio che vanno a incidere le misure di trattamento riducendolo come illustrato nella tabella che segue, secondo un meccanismo che gradua l'effetto di mitigazione della misura assegnando un diverso punteggio ai diversi stati di realizzazione della stessa.

Il risultato emergente dalla sottrazione del livello di rischio lordo del valore delle misure in atto permette di pervenire al livello di rischio netto o residuo (cioè il livello di rischio che rimane dopo l'applicazione delle misure), che è l'unico da tener presente nella pianificazione della gestione del rischio onde evitare misure inutili, inefficaci o ridondanti.

Misure di trattamento del rischio		
Non presente	<b>1</b>	0
Deliberata	<b>2</b>	0,1
In fase attuazione 25%	<b>3</b>	0,3
In fase attuazione 50%	<b>4</b>	0,5
In fase attuazione 75%	<b>5</b>	0,7
Inadeguata	<b>6</b>	0,3
Estremamente carente	<b>7</b>	0,4
Carente	<b>8</b>	0,7
Da migliorare	<b>9</b>	0,9

Il Consiglio regionale ritiene di indicare il livello di rischio netto MEDIO-BASSO quello oltre il quale non è necessario prevedere ulteriori trattamenti, essendo gli stessi sempre possibili comunque in un'ottica di miglioramento complessivo del sistema di gestione del rischio corruzione.

Nell'allegato 7, denominato "Rischi, Misure, Monitoraggio", è riportato un quadro riepilogativo comprensivo dell'Area di rischio, della denominazione del processo, dell'evento rischioso, del livello di rischio lordo e del livello di rischio netto, della motivazione della valutazione, della misura in atto oggetto di monitoraggio e delle tempistiche di quest'ultimo.

Attualmente, tenuto conto di tutti gli elementi sopra esposti e in particolare degli esiti del monitoraggio che ha evidenziato una generale attuazione delle misure previste dal PIAO e l'assenza di criticità, degli atti regolamentativi adottati, dell'informatizzazione di molti processi e procedure ivi compresa quella del *whistleblowing*, del sistema integrato dei controlli e delle certificazioni, del corretto adempimento agli obblighi di trasparenza, tutti i processi del Consiglio regionale si attestano ad un livello di rischio netto MEDIO BASSO.

### 2.3.7 Le attività e le misure di prevenzione da adottare in generale (UNI-ISO 37001:2016 – Punto 6.1)

Tra le attività e le misure da adottare in generale per la gestione del rischio, si segnalano, in particolare, le seguenti:

- il raccordo e le comunicazioni tra le strutture dovranno avvenire utilizzando tecnologie informatizzate che permettano la tracciabilità del processo e dei suoi risultati;
- adeguata motivazione di tutti gli atti e provvedimenti con i quali si manifesta la volontà o la scelta dell'Amministrazione e, in particolare, dei provvedimenti che presentano margini di discrezionalità, con puntuale indicazione di tutti gli atti, fatti e circostanze considerate ai fini della decisione adottata;
- separazione, per quanto possibile, tra l'attività istruttoria e la responsabilità dell'adozione dell'atto finale, curando che essa spetti, di regola, a personale di livello o con funzioni dirigenziali;
- scrupoloso rispetto delle disposizioni in materia di procedimento amministrativo (in particolare di quelle che dispongono l'adozione di un provvedimento espresso e la conclusione nel termine previsto), osservanza del divieto di aggravio dello stesso e quindi del non ricorso all'utilizzo improprio di attività consultive e all'ingiustificata frammentazione di competenze attraverso tecniche di *remand* tra uffici;
- applicazione di procedure selettive per ciascun tipo di incarico, nomina o designazione, laddove queste non abbiano carattere fiduciario.
- effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) come previsti dal

disciplinare “Disciplinare in materia dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 (Approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza 17 giugno 2024, n. U00099)e successive modifiche.”

Sono da considerarsi poi obbligatorie le misure descritte nei paragrafi seguenti.

### **Il Codice di comportamento del personale (UNI-ISO 37001:2016 – Punto 7.3)**

A seguito dell’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81 (Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali), si è reso necessario procedere all’aggiornamento del Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale del Lazio, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 4 marzo 2015, n. 18.

Nell’attività di aggiornamento del Codice si è tenuto conto della delibera n. 177 del 19 febbraio 2020 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) recante “Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche”, che prevede misure di revisione e di aggiornamento per i Codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni rispetto a quanto indicato nelle precedenti linee guida di cui alla deliberazione ANAC n. 75 del 24 ottobre 2013. Si è preso atto, inoltre, delle risultanze del Gruppo di lavoro dei Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, costituito presso la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

Conseguentemente il RPCT ha predisposto, sulla base di un testo elaborato dall’ “Area Anticorruzione, Trasparenza” in coordinamento con la struttura competente in materia di procedimenti disciplinari (UPD), una prima bozza di aggiornamento del Codice, che, dopo una prima approvazione con deliberazione del 13 dicembre 2024, n. U00367 è stata posta in consultazione pubblica rivolta agli stakeholders esterni (in particolare, organizzazioni sindacali e associazioni), nonché agli stakeholders interni (dipendenti e dirigenti), mediante la pubblicazione della suddetta proposta del Codice sul sito web istituzionale e sull’intranet del Consiglio regionale per un periodo complessivo di 30 giorni.

Al termine della procedura di consultazione aperta non sono pervenute proposte di modifica o integrazione al testo in questione.

La proposta del Codice, quindi, sottoposta all’esame dell’O.I.V. che ha espresso parere favorevole, è stata approvata dall’Ufficio di Presidenza con deliberazione del 4 settembre 2025, n. U00210.

Il Codice è stato quindi pubblicato sul BURL, sul sito istituzionale e sul sito intranet e comunicato con e-mail a tutti i dipendenti e ai responsabili delle strutture di diretta collaborazione.

La sua diffusione ai titolari di incarichi di collaborazione e consulenza, nonché ai titolari delle imprese ed agenzie fornitrici di servizi al Consiglio regionale è obbligo dei responsabili dei relativi procedimenti, il cui adempimento sarà oggetto di monitoraggio da parte del RPCT.

Si evidenzia che ciascun dirigente, in sinergia con il RPCT, è tenuto a promuovere la conoscenza dei vecchi e nuovi doveri comportamentali da parte dei dipendenti della struttura cui è preposto attraverso momenti di incontro e di formazione specifica e a vigilare sul rispetto delle prescrizioni contenute nel Codice, anche ai fini di un'eventuale attivazione del procedimento disciplinare e della valutazione individuale del singolo dipendente.

In ogni caso dovranno essere prese in esame eventuali segnalazioni di cittadini all'URP per violazioni del Codice di comportamento del personale nonché per raccogliere proficue indicazioni per l'eventuale ulteriore aggiornamento dello stesso.

In proposito, è opportuno evidenziare che l'URP ha realizzato, nel corso dell'anno 2018, un sistema *online* rivolto all'utenza per inoltrare reclami o lamentare disservizi attraverso il sito istituzionale, che può svolgere una funzione anche di indicatore di criticità significative relative all'applicazione del Codice di comportamento del personale.

Il RPCT è tenuto a monitorare l'applicazione delle disposizioni del Codice di comportamento del personale, redigendo ogni anno, sulla base dei dati acquisiti presso la struttura competente per i procedimenti disciplinari, una relazione che attesti eventuali criticità nell'attuazione del medesimo e i provvedimenti disciplinari applicati nonché l'ammontare di eventuali condanne per fatti corruttivi. Tale documento, ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. 62/2013, è pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente anche ai fini della trasmissione all'ANAC, nell'ambito della più ampia relazione a quest'ultima Autorità sull'attività svolta, in generale, nel corso dell'anno.

### **Formazione (UNI-ISO 37001:2016 – Punto 7)**

La legge 190/2012 stabilisce che il PTPCT, per le attività a più elevato rischio di corruzione, debba prevedere percorsi e programmi di formazione, anche specifici e settoriali, dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, co. 9, lett. b) e c)).

Il d.P.R. 6 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ", come da ultimo modificato dal d.P.R. 81/2023, prevede all'art. 15, che "5. Al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.

5-bis. Le attività di cui al comma 5 includono anche cicli formativi sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico, da svolgersi obbligatoriamente, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, la cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità.”

Il Consiglio regionale, anche in attuazione degli indirizzi in tal senso forniti dall'ANAC in tutti i PNA, ha elevato ad obiettivo strategico di anticorruzione, idoneo a incrementare la dimensione di valore pubblico della fiducia nelle istituzioni, l'incremento della formazione dei dipendenti, l'innalzamento del livello qualitativo e il monitoraggio sulla qualità della formazione erogata in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

A tal fine si prevede che sia erogata obbligatoriamente nel triennio 2026 - 2028 a tutto il personale un corso di formazione sui temi dell'etica e della legalità, contenuti e valori della normativa anticorruzione, del Codice di Comportamento e del PIAO.

A tale primo livello di realizzazione dell'obiettivo deve aggiungersi poi un secondo livello rappresentato dall'erogazione, nell'arco del medesimo triennio, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ai Dirigenti e al personale facente parte della Struttura di supporto al RPCT e ai Referenti, di una formazione di contenuto più specifico e incentrato sulle tecniche di risk management, di identificazione e trattamento del rischio corruttivo, di monitoraggio sull'attuazione delle misure e sull'efficacia delle stesse, sulla trasparenza, i diritti di accesso e gli obblighi di pubblicazione.

Contenuti, modalità, percentuale di partecipazione e percentuale di superamento degli eventuali test conclusivi dei corsi sopra indicati (sia di primo che di secondo livello) dovranno essere relazionati al RPCT dalla struttura competente in materia di formazione entro il 15 novembre di ciascuna annualità.

### **Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi (UNI-ISO 37001:2016 – Punto 6.1)**

Il tema del conflitto di interessi è affrontato specificatamente dal PNA, che nell'individuazione e nella gestione dello stesso ravvisa una misura di tutela anticipatoria di fenomeni corruttivi. Nel PNA 2019 si definisce inoltre la situazione di conflitto di interessi, precisando che essa “si configura laddove la cura dell'interesse pubblico cui è preposto il funzionario potrebbe essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi contrapposti di cui sia titolare il medesimo funzionario direttamente o indirettamente”.

Poiché il tema della gestione dei conflitti di interessi è espressione del principio generale di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'articolo 97 Cost., esso è disciplinato da norme che attengono a molteplici profili che riguardano sia il personale interno dell'amministrazione/ente, sia i soggetti esterni destinatari di incarichi nelle amministrazioni/enti (inconferibilità/incompatibilità di incarichi, codici di comportamento, divieto di *pantouflage*,

autorizzazione a svolgere incarichi extra istituzionali, affidamento di incarichi a soggetti esterni, affidamento di appalti pubblici).

In tale direzione, l'articolo 7 (Obbligo di astensione per conflitto di interessi) del Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale, disciplina in generale l'obbligo di astensione, stabilendo che il dipendente:

“.. si astiene dall'assumere decisioni o svolgere attività inerenti alle proprie mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale<sup>6</sup>, con interessi personali, del coniuge o di conviventi, di parenti o affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici” (comma 1);

“... si astiene, inoltre, dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di: a) persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale; b) soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o inimicizia o rapporti di credito o debito significativi; c) soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente; d) enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente, o nelle quali ricopra cariche sociali o di rappresentanza” (comma 2);

si astiene “... in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza”. Su tale astensione “... decide il dirigente della struttura di appartenenza” (comma 3);

deve, in “... caso di conflitto di interesse, .... preventivamente comunicare la propria situazione al dirigente della struttura di appartenenza, il quale, valutata la situazione, entro venti giorni risponde per iscritto al dipendente, sollevandolo dall'incarico e affidando il medesimo ad altri o, in assenza di idonee professionalità, avocandolo a sé. Ove il dirigente ritenga invece che non sussistano situazioni di conflitto di interesse che integrano il presupposto per l'applicazione dell'obbligo di astensione, motiva le ragioni che consentono allo stesso dipendente di espletare comunque l'incarico e rende note le stesse al dipendente. In ambedue i casi, il dirigente comunica per iscritto al dirigente della struttura competente per i procedimenti disciplinari ed al Responsabile per la prevenzione della corruzione le decisioni assunte e provvede alla conservazione della relativa documentazione”. In tali casi resta fermo l'obbligo di astenersi fino alla determinazione del dirigente.

Qualora sia un dirigente, la comunicazione della situazione di conflitto di interessi in cui eventualmente si dovesse trovare, deve essere resa al Direttore sovraordinato, al Responsabile per la prevenzione della corruzione ed al Segretario generale.

---

<sup>6</sup> Sono “... potenziali quei conflitti nei quali gli interessi finanziari o di altra natura di un dipendente potrebbero confliggere o interferire con l'interesse pubblico connesso alle attività e funzioni .... assegnate” al dipendente (co. 3).

## **Rotazione del personale (UNI-ISO 37001:2016 – Punto 6.1)**

La legge 190/2012 e il PNA 2022, così come i precedenti PNA, prevedono che la rotazione del personale in servizio presso le unità operative a maggior rischio costituisca una misura di carattere generale e obbligatoria che le PA devono attuare, ferma restando la necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e il coinvolgimento (informativa) delle organizzazioni sindacali rappresentative.

La lettera b), del comma 10, dell'articolo 1 della legge 190/2012, prevede, in particolare, che il RPCT debba verificare, relativamente alle strutture organizzative preposte allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione, l'effettiva rotazione degli incarichi "d'intesa con il dirigente competente".

Coerentemente con quanto sopra riportato e con le risultanze delle analisi presenti nelle schede per la rappresentazione del processo di gestione del rischio di corruzione di cui all'Allegato 7, dette strutture organizzative sono individuate, in particolare, in quelle che esercitano competenze in materia di: acquisizione e progressione del personale; affidamento di lavori, servizi e forniture; provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, con effetto economico diretto e immediato per gli stessi.

Sempre in coerenza con tali previsioni e ferma restando l'applicazione in via generale del principio della rotazione degli incarichi già dettato per i dirigenti dall'articolo 80, comma 1, del Regolamento, entro centottanta giorni dall'adozione del PIAO, previa informativa alle organizzazioni sindacali, la struttura competente in materia di organizzazione e di personale provvederà a proporre le necessarie modifiche al Regolamento stesso, prevedendo in ogni caso che la durata massima di permanenza, da parte di uno stesso soggetto, nello stesso incarico, sia dirigenziale che di posizione organizzativa, avendo riguardo ai suoi contenuti sostanziali, sia determinata sulla base delle linee di indirizzo di seguito esposte.

Dette linee comportano che relativamente ai settori di attività maggiormente esposti a rischio di corruzione – affidamenti di lavori, servizi e forniture; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; sovvenzioni, contributi finanziari e vantaggi economici, comunque denominati, a persone ed enti pubblici e privati – gli incarichi dirigenziali siano conferiti per la durata minima legale e rinnovabili una sola volta. Salvo casi particolari, adeguatamente motivati, la permanenza di un dirigente nello stesso incarico, avendo riguardo ai suoi contenuti sostanziali, non potrà eccedere i sei anni.

Con riferimento ai titolari di posizione organizzativa che operano nei settori di cui al precedente periodo, considerati a maggior rischio, non potranno ricoprire lo stesso incarico, avendo riguardo ai suoi contenuti sostanziali, per più di sei anni.

Per consentire il raggiungimento di un adeguato livello di professionalità da parte del dirigente destinato a sostituire quello in scadenza di incarico, l'Amministrazione provvederà di norma a

nominare il dirigente destinato a succedere a quello in scadenza almeno trenta giorni prima della scadenza medesima. L'efficacia del provvedimento di nomina è differita al giorno successivo alla scadenza. Durante il periodo di tempo che intercorre tra il provvedimento di nomina e la sua efficacia, il dirigente in scadenza di contratto è tenuto a coinvolgere nell'ordinaria attività amministrativa il dirigente destinato a succedergli, ferma restando l'esclusiva responsabilità del primo in ordine all'attività e alla gestione.

L'attuazione dei processi di mobilità interna dovrà tener conto delle specifiche professionalità dei soggetti interessati e la nuova disciplina regolamentare dovrà prevedere idonee misure di formazione o di aggiornamento professionale nei confronti dei soggetti interessati alla rotazione.

Nei casi di avvio, nell'ambito di un ufficio, di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, l'Amministrazione provvederà comunque, in via prudenziale, a una rotazione di carattere straordinario del personale interessato.

#### **Incarichi vietati ai dipendenti (UNI-ISO 37001:2016 – Punto 6.1)**

La materia in epigrafe è oggetto di disciplina, in particolare, ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001 nonché delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo VII, del Regolamento, che qui si intendono integralmente richiamate.

La struttura organizzativa competente in materia di gestione del personale, qualora ravvisi l'esigenza di apportare modifiche al Regolamento, è tenuta a segnalare la necessità al Segretario generale ai fini dei successivi adempimenti.

#### **Inconferibilità e incompatibilità di incarichi (UNI-ISO 37001:2016 – Punto 6.1)**

Ai sensi dell'articolo 15, comma 1 del d.lgs. 39/2013, il RPCT è tenuto a vigilare che siano rispettate le disposizioni del medesimo decreto legislativo relative alle condizioni di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.

Le dichiarazioni rese dagli interessati ex d.P.R. 445/2000, dovranno essere acquisite dalla struttura competente in ordine al procedimento di nomina o di affidamento di incarico, la quale provvederà, nella fase istruttoria, alla verifica della completezza e al controllo delle dichiarazioni ricevute e a trasmettere al RPCT i link di pubblicazione al provvedimento di nomina e alla dichiarazione pubblicata; Una volta effettuati i dovuti riscontri dovrà essere trasmessa al RPCT, di modo che possa esercitare le funzioni di vigilanza che gli competono, una dichiarazione che contenga oggetto ed esito dei controlli eseguiti.

Il provvedimento di nomina o quello di conferimento dell'incarico dovrà dare indicazione, nelle premesse dello stesso, dell'attività di verifica svolta o da svolgere dalla struttura competente per il procedimento. Ove ne ricorrano i presupposti, il RPCT, sempre ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. 39/2013, dovrà contestare all'interessato l'esistenza o l'insorgenza di situazioni di inconferibilità o incompatibilità (co. 1) ed è tenuto quindi a segnalare i casi di possibile violazione della normativa in questione "all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative." (co. 2).

Con riferimento alle dichiarazioni annuali sull'insussistenza di cause di incompatibilità previste dall'articolo 20, comma 2 del d.lgs. 39/2013, ciascuna struttura che ha conferito l'incarico provvederà a richiedere annualmente agli interessati la dichiarazione che dovrà essere rilasciata entro quindici giorni dalla stessa richiesta. La medesima struttura procederà alla verifica della completezza e al controllo delle dichiarazioni ricevute e, successivamente, alla trasmissione al RPCT, di un report che contenga anche oggetto, numero e esito delle verifiche effettuate e il link di pubblicazione delle dichiarazioni rese in Amministrazione Trasparente.

L'acquisizione delle dichiarazioni, lo stato delle pubblicazioni e quello dei controlli è attestato al RPCT con apposito report riepilogativo nell'ambito del monitoraggio semestrale. Tale report, esclusivamente in caso di esito positivo dei controlli, potrà coincidere con quello semestrale da rendere in occasione del monitoraggio.

Qualora successivamente al conferimento dell'incarico si verifichi una causa di incompatibilità, l'interessato è tenuto a darne comunicazione al RPCT entro e non oltre cinque giorni dall'insorgere dell'incompatibilità medesima. La segnalazione di detto adempimento è inserita, a cura della struttura che conferisce l'incarico, nel relativo provvedimento e nel contratto.

Sia le dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità rese in funzione del conferimento dell'incarico sia quelle annuali sull'insussistenza di cause di incompatibilità sono pubblicate, non oltre venti giorni dalla loro acquisizione, a cura della struttura competente in ordine al procedimento, nel sito istituzionale del Consiglio regionale, sezione Amministrazione Trasparente.

Le modalità attuative della misura, funzionali all'esercizio dell'attività di vigilanza del RPCT, sono state a suo tempo dettagliate nella circolare del Servizio Prevenzione della corruzione, Trasparenza RU 24370 del 14 dicembre 2021 adottata in attuazione del PTPCT 2021 – 2023 e pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale. Tale circolare è ancora in vigore per quanto non diversamente disposto nel presente paragrafo.

Per completezza si rimanda a quanto previsto sull'argomento dalla delibera ANAC 3 agosto 2016, n. 833 (Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.A.C. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili.).

## **Inconferibilità e incompatibilità per nomine o atti elettivi di competenza del Consiglio regionale (UNI-ISO 37001:2016 – Punto 6.1)**

Le nomine di competenza del Consiglio regionale sono effettuate nel rispetto delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi disposte dal d.lgs. 39/2013 e da eventuali specifiche altre disposizioni normative.

La struttura competente in materia di nomine e designazioni:

- predisporre i moduli per la dichiarazione ex d.P.R. 445/2000 dell'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità;
- accerta che siano debitamente compilati da parte dei soggetti interessati;
- effettua i controlli di cui all'articolo 71 dello stesso decreto presidenziale, dando comunicazione del loro esito al RPCT.

La stessa struttura cura la pubblicazione del provvedimento di nomina o elettivo nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Consiglio regionale non oltre venti giorni dalla nomina o elezione; provvede poi annualmente, entro il mese di febbraio, a richiedere agli interessati la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità al mantenimento della carica, che dovrà essere rilasciata entro quindici giorni dalla suddetta richiesta, nonché ad effettuare i controlli di cui all'articolo 71 del d.P.R. 445/2000. Qualora successivamente all'assunzione della carica si realizzi una causa di incompatibilità, l'interessato è tenuto a darne comunicazione al RPCT entro e non oltre cinque giorni dall'insorgere dell'incompatibilità medesima.

Relativamente alle nomine dei componenti del Collegio dei revisori dei conti di cui al Capo II della l.r. 4/2013, trovano specifica applicazione le disposizioni di cui alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza 30 luglio 2013, n. 52 e successive modifiche.

L'acquisizione delle dichiarazioni, lo stato delle pubblicazioni e quello dei controlli è attestato al RPCT con apposito report riepilogativo nell'ambito del monitoraggio semestrale.

### **Divieto di svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro ex art. 53, co. 16 ter del d.lgs. 165/2001 (cd. divieto di *pantouflage*) (UNI-ISO 37001:2016 – Punto 6.1)**

Il comma 16 ter dell'art. 53 d.lgs. 165/2001, nell'introdurre la figura della cd. "incompatibilità successiva" (*pantouflage*) prevede che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."

In esito alla ricognizione delle indicazioni già fornite da Anac nel PNA 2019 e alla luce dell'esperienza maturata dalla stessa Autorità nell'ambito della propria attività consultiva, risultano individuati:

- l'ambito di applicazione (a quali soggetti si applica il divieto di *pantouflage*);
- cosa si debba intendere per esercizio dei poteri autoritativi e negoziali di tali soggetti;
- quali sono i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione e quelli esclusi dall'ambito di applicazione del *pantouflage*;
- cosa si intende per attività lavorativa o professionale presso soggetti privati;
- l'attività consultiva e di vigilanza di Anac in materia.

Con delibera n. 493, approvata dal Consiglio dell'Autorità del 25 settembre 2024, vengono forniti dall'ANAC indirizzi interpretativi e operativi sui profili sostanziali e sanzionatori riguardanti il divieto di *pantouflage*, ad essa si rinvia per gli opportuni approfondimenti.

In relazione alle misure anticorruzione previste per il *pantouflage* la struttura competente in materia di personale è tenuta a inserire nei contratti di conferimento di incarichi dirigenziali o di funzioni dirigenziali un'apposita clausola volta a dare attuazione alla norma in questione. Nell'ambito del monitoraggio semestrale il RPCT provvederà a monitorare l'avvenuto inserimento della clausola.

Inoltre, ciascun dirigente competente in relazione allo specifico processo è tenuto a inserire in ciascun contratto di attribuzione di incarichi di collaborazione o consulenza o nei bandi di gara e negli avvisi relativi ad affidamenti, anche attraverso procedure negoziate, apposita clausola per assicurare il rispetto della norma. Il soggetto nei cui confronti dovesse emergere detta condizione ostativa deve essere escluso dalla procedura di affidamento.

L'inserimento dell'apposita clausola negli schemi di contratto è oggetto di monitoraggio semestrale da parte del RPCT.

### **Monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti o siano destinatari di autorizzazioni o concessioni di vantaggi economici comunque denominati (UNI-ISO 37001:2016 – Punto 8.1)**

L'attività di monitoraggio di cui in epigrafe è espressamente prevista dall'articolo 1, comma 9, lettera e) della legge 190/2012. Pertanto, fermi restando gli obblighi di astensione nei casi di conflitto di interessi, il responsabile del procedimento è tenuto, prima che sia sottoscritto il contratto o adottato il provvedimento di concessione di vantaggi economici comunque denominati, ad acquisire apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del soggetto contraente o beneficiario circa l'eventuale esistenza di relazioni di coniugio, parentali fino al secondo grado o di affinità fino al secondo grado con dirigenti e dipendenti dell'Amministrazione.

L'acquisizione della dichiarazione è oggetto di monitoraggio semestrale da parte del RPCT.

## **Divieti di far parte di commissioni e di assegnazione a determinati uffici in caso di condanna penale per delitti contro la PA (UNI-ISO 37001:2016 – Punto 6.1)**

L'articolo 35 bis, comma 1 del d.lgs. 165/2001, introdotto dalla legge 190/2012, stabilisce che “Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.”

Inoltre, ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 39/2013, cui si rimanda, sempre a coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la PA non possono essere conferiti incarichi dirigenziali né di amministratore di ente pubblico. Sul punto si vedano anche le delibere ANAC 17 aprile 2019, n. 447 (Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione – art. 3 d.lgs. n. 39/2013 – art. 35 bis d.lgs. n. 165/2001 – sentenza di condanna non definitiva per delitto tentato – reati di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale – sussistenza.) e 18 dicembre 2019, n. 1201 (Indicazioni per l'applicazione della disciplina delle inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione - art. 3 d.lgs. n. 39/2013 e art. 35 bis d.lgs. n. 165/2001.)

L'acquisizione della relativa dichiarazione è oggetto di monitoraggio semestrale da parte del RPCT.

## **Patti di integrità (UNI-ISO 37001:2016 – Punto 6.1)**

I patti di integrità e i protocolli di legalità si identificano in una serie di condizioni o appendici contrattuali, presupposto necessario e condizionante per la partecipazione a gare e affidamenti, volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati a tutti i concorrenti. La mancata adesione a tali patti o protocollo dà luogo all'esclusione del concorrente<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Sull'argomento, si veda anche l'apposito Manuale redatto da Transparency Italia, reperibile all'indirizzo: [https://www.transparency.it/images/pdf\\_pubblicazioni/manuale-patti-integrita.pdf](https://www.transparency.it/images/pdf_pubblicazioni/manuale-patti-integrita.pdf)

L'Ufficio di presidenza provvederà ad adottare uno schema di deliberazione di disciplina dei Patti d'integrità; tale schema sarà sottoposto a consultazione pubblica, tramite pubblicazione dello stesso testo sul sito del Consiglio regionale, prima dell'approvazione definitiva da parte dello stesso Ufficio di presidenza.

### **Tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti (UNI-ISO 37001:2016 – Punto 8.9)**

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.) ha innovato la disciplina del cd. whistleblower già prevista dall'articolo 54 bis del decreto legislativo 165/2001, ora abrogato.

La nuova normativa reitera e rafforza, estendendone anche l'ambito soggettivo, le particolari forme di tutela per il segnalante che, nell'interesse dell'integrità dell'azione pubblica, denunci al RPCT, all'ANAC, all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza anche in ragione del rapporto di lavoro. Le tutele sono escluse ove, anche con sentenza di primo grado, sia accertata la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione e negli altri casi di cui all'art. art. 16 del d.lgs. 24/2023.

Per tutelare l'identità del segnalante e incentivare il ricorso all'istituto il Consiglio regionale ha perfezionato nel 2024 il sistema adottato fin dal 2022 e basato sull'utilizzo di una piattaforma informatica. Unico soggetto destinato a ricevere e gestire la segnalazione attraverso la piattaforma è quello nominato quale RPCT dal Consiglio regionale.

La procedura di gestione del canale interno di segnalazione è pubblicata sul sito istituzionale al seguente link

[https://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio\\_regionale/tbl\\_trasparenzaContenuti/All A\\_Procedura\\_gestione\\_segnalazioni\\_dlgs\\_n\\_24\\_del\\_2023.pdf](https://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_trasparenzaContenuti/All_A_Procedura_gestione_segnalazioni_dlgs_n_24_del_2023.pdf)

Detta procedura, costituente l'Allegato A alla determinazione n. A00359 del 10/05/2024, è da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente PIAO.

La piattaforma adottata consente la compilazione, l'invio e la ricezione delle segnalazioni di presunti fatti illeciti nonché la possibilità per il RPCT di comunicare in forma riservata con il segnalante.

Il sistema risulta compatibile, sotto il profilo tecnico, con i requisiti richiesti dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 come canale di segnalazione.

La procedura, la piattaforma e una scheda illustrativa dell'istituto sono pubblicate sul sito istituzionale del Consiglio regionale nella sezione Amministrazione Trasparente alla voce Altri Contenuti>Prevenzione della corruzione. La piattaforma è comunque raggiungibile anche direttamente dalla Home Page:

<https://www.consiglio.regione.lazio.it/?vw=trasparenzacontenutidetail&id=223>

La segnalazione e la documentazione ad essa allegata è sottratta sia all'accesso documentale previsto dalla legge 241/90 che, a maggior ragione, all'accesso civico previsto dal d.lgs. 33/2013.

Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla

segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso espresso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Ove sia necessario per la valutazione e l'istruttoria della segnalazione raccogliere informazioni presso altri soggetti interni o esterni il RPCT avrà cura di anonimizzare tutti i dati condividendo solo i fatti e gli esiti delle verifiche condotte in modo tale che non sia possibile risalire all'identità del segnalante. In particolare, tutte le strutture del Consiglio regionale sono tenute a fornire la massima e celere collaborazione all'attività di accertamento del RPCT.

La segnalazione dovrà essere il più possibile circostanziata e dovrà contenere il maggior numero di elementi al fine di consentire le dovute verifiche da parte del RPCT o dell'ANAC. In particolare, è necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Qualora la segnalazione riguardi il RPCT, dovendo presumersi il conflitto di interesse e al fine di garantire la funzionalità dell'istituto, il segnalante invierà la segnalazione direttamente all'ANAC.

Nella Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 (Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.) è la stessa Autorità ad inserire l'ipotesi di segnalazione nei confronti del RPCT tra i casi in cui si può accedere al canale esterno di segnalazione raggiungibile dal sito dell'Autorità al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

Le segnalazioni di whistleblowing di cui sopra ricevute da soggetti diversi dal RPCT devono essere tempestivamente trasmesse a quest'ultimo, a pena di sanzione disciplinare.

In considerazione dell'adozione da parte dell'ANAC delle Linee Guida sui canali interni di segnalazione (Delibera n. 478 del 26 novembre 2025) che fornisce una serie di chiarimenti e un supporto operativo per la maggiore efficacia dello strumento, si prevede che il RPCT, alla luce delle richiamate Linee Guida, sottoponga all'Ufficio di Presidenza al più tardi entro il 30 novembre 2026 una nuova proposta di procedura per la gestione del canale interno che espressamente regoli le segnalazioni in forma orale, ivi compresa la documentazione e archiviazione delle stesse, nonché le situazioni di conflitto di interesse del gestore.

### **Ulteriori misure e iniziative**

Quali ulteriori misure e iniziative per la prevenzione della corruzione si indicano le seguenti:

- l'individuazione dei componenti le commissioni di concorso dovrà sempre avvenire tra gli iscritti alle rispettive sezioni dell'albo istituito ai sensi dell'articolo 305 del Regolamento. L'iscrizione dei componenti delle commissioni di concorso nell'albo dovrà avvenire all'esito di una scrupolosa verifica dei titoli dei candidati che aspirano a esservi inseriti;

- i nominativi dei soggetti relativi al campione sul quale devono essere effettuate le verifiche di cui all'articolo 71 del d.P.R. 445/2000 circa la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dello stesso decreto presidenziale devono sempre essere individuati a seguito di sorteggio effettuato dalla struttura competente per lo specifico procedimento. La data, l'ora e il luogo prescelti per l'operazione del sorteggio dovranno essere comunicati da tale struttura al RPCT, con un preavviso di almeno tre giorni;
- occorre dare piena attuazione al principio di rotazione dei componenti le commissioni di gara per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture;
- tutti i dipendenti sono tenuti a prestare particolare attenzione e cura alla gestione del contenzioso, correlato ad attività riferibili a competenze loro attribuite o delegate, che dovesse coinvolgere, a qualsiasi titolo, il Consiglio regionale.

### **Misure per agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 75/2017 (UNI ISO 37001:2016 – Punto 8.3)**

Il decreto del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015 (Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione), attuativo del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), prevede che ogni PA debba definire procedure interne volte a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette che, qualora rilevate, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF).

Ai sensi dell'articolo 6 di tale decreto ministeriale, dette procedure interne devono specificare le modalità con le quali i diversi uffici di ciascuna PA trasmettono a un determinato soggetto della stessa – denominato “Gestore” – le informazioni in questione.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con deliberazione 13 giugno 2017, n. 75, ha dato seguito a tali previsioni, prevedendo, tra l'altro, che “ciascun dirigente o incaricato di funzioni dirigenziali ogni qual volta abbia ragionevole motivo ... di sospettare l'avvenuto compimento o il tentativo di compimento di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sia tenuto ad inviare una relazione al Gestore, individuato nel Responsabile per la prevenzione della corruzione, contenente tutti gli elementi in possesso del segnalante, al fine di consentire una verifica nel merito da parte dello stesso Gestore. Le ragioni del sospetto possono essere desunte da qualsiasi circostanza conosciuta dal segnalante in ragione delle funzioni esercitate o acquisite e deve basarsi su una valutazione complessiva.”.

L'obbligo di segnalazione al Gestore consegue a un'attenta analisi sia di aspetti correlati al soggetto – ovvero ai soggetti – nei confronti del quale (o dei quali) è realizzata l'operazione a contenuto

economico sia di aspetti inerenti a modalità e circostanze oggettive che caratterizzano l'operazione stessa.

A seguito della segnalazione del dirigente, il Gestore, quale soggetto incaricato per la valutazione e la trasmissione delle segnalazioni all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), ha facoltà di richiedere al segnalante e ad altri dirigenti ulteriori elementi o precisazioni ritenuti necessari per valutare se sussistano i presupposti per la segnalazione ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto ministeriale.

Con un'apposita circolare interna pubblicata nella sezione Intranet – prot. RI n. 2902 del 27 luglio 2017 – il RPCT ha fornito una serie di indicazioni agli uffici per favorire la corretta applicazione degli adempimenti sopra menzionati.

In materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, nel corso del 2017 è stato approvato il decreto legislativo 25 luglio 2017, n. 90, in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, che sostanzialmente riscrive, ampliandone i contenuti, il d.lgs. 231/2007, attuativo della precedente direttiva antiriciclaggio.

Dovranno essere aggiornate le disposizioni in tema di lotta all'attività di riciclaggio nell'implementazione di un efficace modello organizzativo interno per la gestione delle eventuali segnalazioni in coordinamento con il Servizio di Tesoreria regionale.

### **La procedura di due diligence (UNI ISO 37001:2016 – Punto 8.2)**

Il Consiglio regionale del Lazio attua un processo di Due Diligence per approfondire la natura e l'estensione dei rischi di corruzione e quindi per mitigarli attraverso tale controllo "aggiuntivo e mirato".

La Due Diligence riguarda le attività relative agli affidamenti di lavori, servizi e forniture sopra la soglia comunitaria e la valutazione dei relativi operatori economici (affidatari) nonché la valutazione dei candidati prima dell'assunzione/trasferimento/promozione in posizioni/ruoli che comportino esposizione a rischio di corruzione.

Con riferimento agli affidamenti, l'obiettivo della Due Diligence è quello di supportare il processo decisionale del Consiglio regionale del Lazio con maggiori informazioni sotto il profilo dei rischi di corruzione che esso potrebbe trovarsi ad affrontare. Pertanto, il Consiglio regionale del Lazio, una volta identificato un operatore economico nell'ambito di una procedura di affidamento, effettua una Due Diligence diretta a ottenere informazioni più approfondite per valutare il rischio di corruzione e la ripete a intervalli pianificati in modo da assicurare l'aggiornamento delle informazioni.

Con riferimento al personale la Due Diligence svolge una funzione di approfondimento e sostegno alle decisioni del Consiglio relativamente alle persone da assumere e/o al personale da destinare a posizioni/ruoli specifici, acquisendo informazioni nell'ambito dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego e delle previsioni in materia di inconfirabilità e incompatibilità poste dalla normativa vigente.

A tal fine il Consiglio regionale del Lazio chiede agli interessati la compilazione e sottoscrizione di un apposito questionario. Nel caso di conferimento di incarichi dirigenziali la dichiarazione va rinnovata ogni anno.

### **2.3.8 Le attività e le misure di prevenzione da adottare in generale in relazione agli affidamenti di lavori, servizi e forniture (UNI ISO 37001:2016 – Punto 8)**

Quello dei contratti pubblici è, senza ombra di dubbio, uno dei settori dell'azione amministrativa più "vulnerabili" rispetto al diffondersi di fenomeni corruttivi, sia per gli interessi economici che ruotano intorno ad una commessa pubblica sia per la possibilità di distorsione della concorrenza, con la conseguenza di intaccare il rapporto di fiducia governanti-governati.

La disciplina in materia è stata innovata dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", con efficacia dal 1° luglio 2023. Si è quindi venuto a creare un quadro normativo complesso governato da norme differenziate a seconda che si tratti di interventi di PNRR/PNC, di procedure avviate con il previgente d.lgs.50/2016 ovvero di procedure avviate in vigore del nuovo Codice (per comodità espositiva nel proseguo della trattazione si farà riferimento al d.lgs. 36/2023 anche come "nuovo Codice").

Sin da ora è opportuno specificare che tendenzialmente il Consiglio regionale del Lazio non effettua interventi PNRR/PNC e pertanto il presente paragrafo non tratterà di questi ultimi per i quali, nel caso, si dovrà fare riferimento al PNA 2023.

Il nuovo Codice introduce alcuni principi generali, di cui i primi tre costituiscono veri e propri principi guida che devono improntare nel complesso tutta l'attività in materia e alla cui luce devono essere interpretate le norme, ossia quelli del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato. Sulla base di ciò lo stesso Codice nel ribadire i principi di concorrenza e trasparenza ne enuncia il valore funzionale, non essendo tutelate in sé stesse ma come mezzo per la massimizzazione dell'accesso al mercato e il raggiungimento del più efficiente risultato nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici, ciò al fine di evitare inutili formalismi.

Rispetto alla normativa precedente devono evidenziarsi in quanto funzionali, tra l'altro, ad esigenze anticorruptive e di trasparenza, le novità introdotte dalle disposizioni sulla digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici artt. 19 e ss. d.lgs. 36/2023, la cui attuazione decorre dal 1° gennaio 2024, nonché le norme in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui agli artt. 62 e 63, d.lgs. 36/2023.

Come esplicitato nel PNA 2023 qualificazione e digitalizzazione costituiscono "i pilastri del nuovo sistema e la loro effettiva, piena, attuazione contribuisce a velocizzare l'affidamento e la realizzazione delle opere, riducendo al contempo i rischi di maladministration mediante la previsione di committenti pubblici dotati di adeguate capacità, esperienza e professionalità e tramite la maggiore trasparenza e tracciabilità delle procedure."

La digitalizzazione comporta che le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. Ai sensi dell'art. 21 del nuovo Codice le attività inerenti al ciclo di vita digitale dei contratti pubblici sono articolate in:

- programmazione
- progettazione
- pubblicazione
- affidamento ed esecuzione.

Tali attività sono gestite nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili.

All'ANAC è attribuita la titolarità in via esclusiva della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (di seguito BDNC), abilitante l'ecosistema nazionale di e-procurement, nonché il compito di svilupparne e gestirne i servizi e di individuarne, con proprio provvedimento, le sezioni in cui la stessa si articola e i servizi ad essa collegati.

Per quanto attiene la digitalizzazione, la qualificazione, la trasparenza e la pubblicità legale si rinvia alle delibere dell'ANAC del 30 giugno 2023, n. 261, 262, 263, 264 (come modificata e integrata con delibera n.601 del 19 dicembre 2023) e alla delibera n. 582 del 13 dicembre 2023 con la quale è stato dato avvio al processo di digitalizzazione e sono state fornite indicazioni per il periodo transitorio fino alla piena applicazione della disciplina prevista dal nuovo codice e riferita a tutte le procedure di affidamento.

Con particolare riferimento al Consiglio regionale del Lazio lo stesso si avvale, ai fini della digitalizzazione della piattaforma S.Tel.La. che dal 22 dicembre 2023 è entrata a far parte del nuovo ecosistema nazionale di e-procurement superando con successo il processo di certificazione il quale, in ottemperanza alle Regole Tecniche emanate da AGID e come richiesto nel nuovo Codice dei contratti all'art. 26, abilita le soluzioni di e-procurement a interoperare con la Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) gestita da ANAC.

Gli indirizzi forniti da ANAC per l'azione di prevenzione della corruzione nel settore dei contratti pubblici individuano quale criticità ricorrenti riscontrate, l'assenza di una visione strategica complessiva del processo di approvvigionamento, l'assenza di un'adeguata analisi di contesto interno ed esterno con riferimento all'area specifica, l'assenza di un'appropriata descrizione del processo, mediante articolazione delle fasi, rilevanti ai fini dell'esatta individuazione del rischio e delle connesse misure di prevenzione.

Si evidenzia che, con particolare riferimento ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, il Consiglio regionale si è dotato di un Regolamento, adottato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. U00071 del 22/05/2024.

Il rigoroso rispetto di quanto in esso previsto costituisce misura di prevenzione che sarà oggetto di monitoraggio con le modalità e le tempistiche indicate dal RPCT nella relativa circolare di avvio.

Con riferimento a tutti i contratti, tenuto conto anche del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto o della mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, tra le diverse misure ritenute necessarie per gestire il rischio si evidenziano:

- l'adozione di specifici criteri per determinare il valore stimato dell'acquisizione;
- il rispetto del divieto di frazionamento dell'importo contrattuale;
- l'obbligo del RUP di astenersi in caso di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 36/2023, acquisendo la relativa dichiarazione;
- l'accorpamento di prestazioni omogenee;
- la redazione di determinazioni a contrarre adeguatamente motivate in ordine alla scelta della procedura e ai criteri di aggiudicazione ed ai criteri valutativi;
- il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nei casi di acquisti di lavori, servizi/forniture non standardizzati o non caratterizzati da elevata ripetitività;
- l'utilizzo di clausole standard con riguardo alle garanzie a corredo dell'offerta, alla tracciabilità dei flussi finanziari e alle modalità di pagamento
- il rispetto del principio di rotazione degli operatori economici, evitando in tal modo anche il consolidamento di rapporti solo con alcuni di essi
- la scelta, all'interno di appositi elenchi istituiti con il Regolamento, dei componenti delle commissioni giudicatrici sul presupposto del possesso da parte degli stessi di specifici requisiti di professionalità e dell'assenza di condizioni di incompatibilità, nonché di conflitti di interesse, anche solo potenziale, ai sensi della vigente normativa.

Per quanto riguarda la fase di verifica dell'aggiudicazione, di stipula e di esecuzione del contratto le stesse saranno oggetto nel corso del triennio di attività di analisi e regolazione da parte dei Servizi competenti con il supporto del RPCT con particolare riguardo alle eventuali modifiche del contratto originario, all'autorizzazione dell'affidamento in subappalto o in cottimo, all'ammissione delle varianti, alla verifica delle disposizioni in materia di sicurezza, in particolare quanto al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o al Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), e alla verifica della corretta esecuzione dei contratti e alla rendicontazione. Quest'ultima fase presuppone la verifica, da parte del collaudatore ovvero del responsabile del progetto, della conformità o regolare esecuzione dell'opera o della prestazione.

Delle novità in materia di trasparenza dei contratti pubblici si darà conto nel successivo apposito paragrafo 2.3.10 e nell'Allegato 8 bis

Nell'annualità 2026 dovrà essere ultimata la revisione complessiva della mappatura dei processi di affidamento dei contratti pubblici e delle concessioni, alla luce dell'esperienza della digitalizzazione e dell'entrata in vigore del cd. "Correttivo Appalti", d.lgs 31 dicembre 2024, n. 209.

### 2.3.9 Monitoraggio sull'attuazione delle misure per la prevenzione della corruzione

#### Piano di Monitoraggio

L'attività di monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione è strutturata su due livelli che di seguito si illustrano.

Nel primo tutti i dirigenti sono chiamati a vigilare in modo continuativo sull'applicazione delle misure di prevenzione e a relazionare gli esiti di tale vigilanza al RPCT che ne fa richiesta alla Segreteria generale e ai Servizi due volte l'anno con apposita circolare, con la quale possono essere richieste anche specifiche attestazioni/informazioni per taluni processi e sullo stato di attuazione delle misure generali.

Si precisa che quando nell'Allegato 7 è prevista una misura di controllo, la modalità attuativa della stessa è quella prevista nel richiamato Disciplinare in mancanza di ulteriore specificazione in ordine alla tipologia o alla percentuale dei controlli da effettuare.

La verifica di secondo livello sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione prevista dal PIAO viene attuata da parte del RPCT; le modalità di svolgimento di tale verifica, nell'ambito dello schema in calce al presente paragrafo, è a discrezione del RPCT stesso che, a tale fine, può avvalersi dell'attività di audit posta in essere dalla relativa apposita struttura anche per il mantenimento della certificazione ai sensi della norma UNI ISO 37001:2016. Quest'ultima, infatti, prevede anche il controllo sul rispetto delle misure di prevenzione della corruzione.

Il RPCT utilizza il "Registro di Monitoraggio" per raccogliere le risultanze dell'attività sia di primo che di secondo livello. Lo stesso Registro è messo a disposizione delle strutture in occasione della richiesta degli esiti della vigilanza di primo livello sull'attuazione delle misure ed è poi implementato dalla struttura di supporto al RPCT con l'attività e gli esiti delle verifiche di secondo livello.

Nell'ambito dell'attività di monitoraggio il RPCT può precedere a incontri – secondo una programmazione comunicata dallo stesso RPCT - con i responsabili dell'attuazione delle misure e le Direzioni interessate, al fine di evidenziare eventuali criticità di attuazione e vagliare l'idoneità della misura in esame, anche alla luce della sostenibilità della stessa al fine di proporre, se necessario, adeguate soluzioni correttive.

L'attività di verifica di secondo livello si concentrerà prioritariamente sui processi relativi agli affidamenti di lavori, beni e servizi, alla concessione di contributi, all'acquisizione del personale, al conferimento di incarichi, alle nomine, nonché a tutti quei processi per cui il RPCT riterrà opportuno verificare gli esiti del monitoraggio di primo livello.

Sempre nell'ambito delle verifiche di secondo livello si inserisce il monitoraggio sull'adempimento di quegli obblighi di trasparenza riportati come specifica misura nell'allegato 7 e, se ritenuto opportuno, su ulteriori obblighi di pubblicazione di cui agli Allegati 8 e 8 bis.

I risultati della complessiva attività di monitoraggio periodico – ivi compresa quella relativa all’adempimento degli obblighi di trasparenza - sono relazionati dal RPCT all’OIV e al Segretario generale. La relazione è comunicata altresì alle Direzioni interessate. La relazione sul secondo semestre potrà essere effettuata con le modalità e le tempistiche previste dall’ANAC per la relazione annuale potendo anche coincidere con quest’ultima laddove le risultanze sostanziali non dovessero discostarsi da quanto emerso alla data di redazione della stessa relazione annuale.

La mancata trasmissione degli esiti delle verifiche di primo livello ovvero la sua trasmissione incompleta, così come la mancata risposta alle richieste di informazioni ed esibizione di documenti costituiscono elemento di valutazione della performance organizzativa e individuale. Inoltre, come sottolineato nel PNA “la mancata risposta alle richieste di contatto e di informativa del responsabile della prevenzione da parte dei soggetti obbligati in base alle disposizioni del PTPC è suscettibile di essere sanzionata disciplinarmente.”

#### Schema tipologia di misure e controlli del RPCT

TIPOLOGIA DI MISURE	TIPOLOGIA DI CONTROLLI
Misure di regolamentazione:	Verifica dell’adozione dell’atto e della sua diffusione attraverso il sito e, se necessario, riscontro documentale presso gli uffici
Misure di semplificazione	Verifica attraverso il sito o il riscontro documentale dell’adozione del modulo, formulario ecc.
Misure di trasparenza	Verifica di pubblicazione sulla totalità o un campione di atti da determinarsi da parte del RPCT a seconda del numero degli stessi
Misure di informatizzazione	Interviste presso gli uffici finalizzate a verificare il livello di informatizzazione del processo o delle sue fasi
Misure di formazione e/o di sensibilizzazione	Interviste agli uffici interessati, richiesta informazioni alla struttura che si occupa di formazione, eventuali questionari di gradimento
Misure di controllo	Interviste agli uffici interessati, eventuale verifica – su un campione non inferiore al 10% degli atti pubblicati o reperiti presso gli Uffici interessati.
Misure di rotazione interna	Interviste agli uffici interessati.

#### L’attività di monitoraggio nell’annualità 2025

Nel corso del 2025 tutte le strutture hanno effettuato l’autovalutazione con il supporto e il coordinamento dell’Area Anticorruzione, Trasparenza relativamente al secondo semestre 2024 e al primo semestre 2025.

In particolare, il monitoraggio si è svolto avvalendosi di appositi schemi (Registro di Monitoraggio) che l'Area Anticorruzione elabora semestralmente sulla base delle misure da monitorare come previste nel PIAO di riferimento.

L'attività di verifica di secondo livello da parte del RPCT, ulteriore rispetto a quella dallo stesso svolta negli audit interni sulla rispondenza del sistema di gestione ai requisiti delle norme ISO 9001:2015 e 37001:2016, ha ricompreso una verifica a campione sugli affidamenti dell'annualità 2024 nonché l'acquisizione di specifici report e informazioni in materia di controlli per l'annualità 2025.

Nell'ambito dell'attività di monitoraggio sono stati discussi proficuamente con le singole strutture i profili relativi alle modalità e alle tempistiche di attuazione delle misure, il rispetto degli indicatori, la sostenibilità delle stesse e la loro efficacia, la necessità di procedere a correttivi della mappatura o dell'analisi del rischio

Dalla complessiva attività sopra illustrata non sono emerse criticità di rilievo o disallineamenti sull'attuazione delle misure per la prevenzione della corruzione previste dal PIAO 2025 – 2027, ivi compresa l'attuazione degli obblighi di trasparenza, come risultante dalla Relazione annuale del RPCT a cui si rinvia.

Con riferimento specifico all'attuazione degli obblighi di trasparenza, si evidenzia il raggiungimento già nel mese di giugno 2025 di un livello di attuazione del 100% agli obblighi individuati dalla delibera ANAC 7 maggio 2025, n. 192 come attestato dall'OIV nell'atto di controllo pubblicato sul sito nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione di primo livello "Controlli e rilievi sull'Amministrazione", sottosezione di secondo livello "Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe" a cui si rinvia:

<https://www.consiglio.regione.lazio.it/?vw=trasparenzacontenutidettaglio&id=120>

Si evidenziano gli effetti globalmente migliorativi in termini di azione di prevenzione della corruzione e di trasparenza derivanti dall'adozione di un sistema di gestione del rischio corruttivo conforme ai requisiti previsti dalla norma UNI ISO 37001:2016 (rispondenza certificata anche per l'anno 2023, vd. prot. 31577 del 14 dicembre 2023) e di un sistema di gestione della qualità per tutti i processi conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015.

### **Diffusione di buone pratiche e valori**

L'Amministrazione tutta dovrà essere coinvolta in un'azione tesa a far emergere i positivi valori dell'agire amministrativo secondo i principi costituzionali, ponendo nel giusto risalto quelle novità derivanti dalle riforme che negli ultimi anni hanno prospettato un cambio di passo nel loro agire, prima fra tutte la "trasparenza", da intendersi ormai come accessibilità totale alla conoscenza del funzionamento e dell'attività della PA.

Non può mettersi in dubbio che fra le buone pratiche rientri l'ottenimento, il mantenimento e il rinnovo triennale della certificazione di conformità del Sistema di prevenzione della corruzione adottato dal Consiglio regionale del Lazio alla norma UNI ISO 37001:2016 e 9001:2015.

È quindi auspicabile che l'Amministrazione, attraverso i propri canali di comunicazione istituzionale e di informazione, divulghi anche all'esterno quelle buone prassi instauratesi che possano contribuire a innalzare il livello di fiducia dei cittadini verso la PA.

### 2.3.10 Trasparenza

La trasparenza, come evidenziato dal PNA, concorre alla protezione e alla creazione di valore pubblico in quanto essa favorisce la più ampia conoscibilità dell'organizzazione e delle attività che ogni amministrazione o ente realizza in favore della comunità di riferimento, degli utenti, degli stakeholder, sia esterni che interni.<sup>8</sup>

In questa sottosezione vengono definiti i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione, ivi comprese i ruoli, le responsabilità e le misure organizzative per assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, necessari a garantire l'individuazione, l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati nonché il sistema di monitoraggio sull'attuazione degli stessi.

La Sezione è stata elaborata tenuto conto della delibera dell'Anac 495/2024 - come modificata dalla delibera 481/2025 – con cui l'Autorità, ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 33/2013, oltre a fornire schemi standard per l'adempimento di alcuni obblighi di pubblicazione (cogenti in relazione agli artt. 4bis, 13 e 31 del d.lgs. 33/2013) ha fornito importanti indicazioni in merito ai requisiti di qualità delle informazioni diffuse, alle procedure di validazione, ai controlli anche sostitutivi, ai meccanismi di garanzia e correzione attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse, alle competenze professionali richieste per la gestione delle informazioni diffuse attraverso i siti istituzionali .

È comunque fin da ora evidente che ai fini di una piena attuazione dell'indirizzo delineato nella richiamata delibera, funzionale ad un complessivo miglioramento della trasparenza sostanziale e, in ultima analisi, alla realizzazione dell'auspicata Piattaforma Unica della Trasparenza gestita dall'ANAC, è necessario revisionare l'attuale sistema di pubblicazione, anche attraverso l'utilizzo di software predisposti all'interoperabilità.

Pertanto, la struttura che si occupa di informatica e transizione al digitale, coordinandosi con quella che si occupa dell'attività di comunicazione e pubblicazione sul sito istituzionale, dovrà realizzare le attività propedeutiche necessarie all'adozione di un software per la revisione e implementazione della sezione Amministrazione Trasparente, previa approvazione da parte del RPCT delle soluzioni adottate e delle azioni intraprese.

Tutte le strutture procederanno, con il coordinamento del RPCT, a definire la concreta specifica indicazione per ogni singolo obbligo di pubblicazione della tempistica di scadenza dell'obbligo stesso e di permanenza del dato sul sito.

### **Individuazione delle strutture organizzative competenti all'elaborazione, alla trasmissione e pubblicazione dei dati**

---

<sup>8</sup> PNA 2022

Negli Allegati 8 e 8 bis sono individuati i contenuti degli obblighi di pubblicazione e la tempistica per l'aggiornamento dei documenti, dati e informazioni, nonché riportati i riferimenti normativi ed esplicitata la riferibilità o meno al Consiglio regionale degli obblighi previsti, in considerazione delle sue competenze istituzionali.

In conformità con quanto stabilito dall'articolo 10, comma 1 del d.lgs. 33/2013 gli Allegati 8/8 bis consentono di individuare i soggetti responsabili per l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati per i quali esiste uno specifico obbligo di pubblicazione

**1) RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE ED ELABORAZIONE DEI DATI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE** è generalmente individuato nel dirigente responsabile della struttura organizzativa che ha formato o detiene il documento, dato o informazione<sup>9</sup>. Il dirigente è responsabile della completezza, della veridicità, della tempestività e dell'aggiornamento dei dati e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria. Inoltre, il dirigente che richiede la pubblicazione di atti o informazioni che contengano dati personali, in quanto delegato al trattamento di quei dati, è tenuto anche alla tutela degli stessi.

Pertanto, è il dirigente tenuto alla trasmissione del dato a fini di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito che riveste il ruolo di "validatore" con riferimento alla qualità del documento/dato di cui è richiesta la pubblicazione, secondo quanto previsto nella delibera Anac 495/2024 di cui si dirà più ampiamente in prosieguo di trattazione.

**2) RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE:** è il dirigente della struttura cui compete la gestione della comunicazione attraverso il sito istituzionale che ha la responsabilità della pubblicazione dei dati allo stesso trasmessi a tale specifico ed espresso fine.

Il responsabile della pubblicazione provvede per il tramite del soggetto deputato al data entry che è individuato, in base al vigente contratto di servizio, nella società a controllo pubblico e in house ai sensi del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), LazioCrea S.p.A. In situazione di particolare urgenza e laddove sia tecnicamente possibile la struttura responsabile della pubblicazione può procedere direttamente al data entry.

La struttura responsabile della pubblicazione è sempre tenuta a verificare l'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale nella Sezione Amministrazione Trasparente, nei termini e con le modalità indicate dal soggetto richiedente che ha trasmesso il dato/documento/informazione.

Nei casi in cui la struttura competente *ratione materiae* ad elaborare/trasmettere il dato/documento/informazione provveda direttamente a richiedere al gestore del sito la

---

<sup>9</sup> Ai sensi dell'art. 43, co. 3 del d.lgs. 33/2013 *"I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge"*.

pubblicazione dei dati, anche la responsabilità della pubblicazione rimane in capo alla struttura che ha elaborato, trasmesso e validato tali dati.

### **Referenti per la trasparenza**

Fermi restando i doveri e le responsabilità in capo alla dirigenza, i Referenti per la trasparenza collaborano con i Responsabili dell'elaborazione e della trasmissione dei documenti, dati e informazioni oggetto di pubblicazione per lo svolgimento delle attività di trasparenza.

I Referenti per la trasparenza collaborano con il RPCT per il riscontro delle attività di monitoraggio periodico sugli obblighi di pubblicazione da questi effettuata. In particolare, sentito il responsabile della trasmissione dei dati, forniscono informazioni al RPCT in merito all'attuazione di tutte le prescrizioni concernenti gli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente previsti dal PIAO. Qualora vengano a conoscenza del perdurare del mancato o non corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione hanno il dovere di segnalarlo al RPCT ed al Direttore del proprio servizio.

In caso di mancata designazione dei Referenti, uno per ciascuna struttura apicale, i loro compiti restano in capo rispettivamente al Segretario generale e ai Direttori dei servizi.

I nominativi dei Referenti sono pubblicati nella sezione intranet del Consiglio regionale del Lazio.

### **Qualità, periodicità di aggiornamento, termine di scadenza, organizzazione dei dati**

I dati, le informazioni e i documenti pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente devono essere resi indicizzabili e ne deve essere assicurata la qualità, definita dall'art. 6 del d.lgs. n. 33 del 2013, come "l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7".

Sempre ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 33 del 2013, i dati inoltre devono essere pubblicati utilizzando un "formato di tipo aperto" ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale.

Ai sensi dell'art. 48, comma 1 del d. lgs.33/2013 l'Anac definisce criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nonché relativamente all'organizzazione della sezione «Amministrazione trasparente».

Con Delibera del 25 settembre 2024 n. 495 l'ANAC ha proceduto a fornire indicazioni operative sulla procedura e la qualità delle pubblicazioni e all'approvazione di 3 schemi di pubblicazione ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al medesimo decreto, mettendo anche a disposizione, per l'attuazione volontaria, ulteriori dieci schemi e fornendo al contempo delle indicazioni operative.

In attuazione di tale delibera che, come detto, è stata oggetto di modifica da parte della delibera 481 del 23 dicembre 2025, il RPCT ha provveduto a fornire indicazioni alle strutture tenute all'implementazione di Amministrazione Trasparente sotto-sezione di primo livello "Pagamenti dell'amministrazione" sotto-sezione di secondo livello "Dati sui pagamenti", sotto-sezione di primo livello "Organizzazione", sotto-sezione di secondo livello "Articolazione degli uffici", sotto-sezione di primo livello "Controlli e rilievi sull'amministrazione" e sotto-sezioni di secondo livello "Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe", "Organi di revisione amministrativa e contabile" e "Corte dei Conti " nell'attività di adeguamento a quanto previsto nella richiamata delibera ANAC.

Le richiamate sottosezioni saranno oggetto di verifica da parte del RPCT nell'ambito del primo monitoraggio semestrale 2026 sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.

Per quanto concerne la periodicità di aggiornamento di ciascuna pubblicazione, vige l'indicazione riportata in relazione a ciascun specifico obbligo di cui all'Allegato 8, in conformità con la normativa vigente.

Con riferimento al termine ultimo (c.d. termine di scadenza) per la pubblicazione si prevede che in tutti i casi in cui l'obbligo ricompreso nella Tabella di cui all'Allegato 8 preveda un "Aggiornamento tempestivo", la tempistica per la pubblicazione è da intendersi quale termine di venti giorni decorrenti dal momento in cui il documento, dato o informazione è nella disponibilità della struttura competente.

Ove sia previsto l'aggiornamento "trimestrale", "semestrale" o "annuale", la pubblicazione deve avvenire entro i venti giorni successivi alla scadenza rispettivamente del trimestre, del semestre o dell'annualità.

Laddove la normativa non indichi specificamente la tempistica per l'aggiornamento, deve intendersi che questo debba avvenire tempestivamente nel senso sopra chiarito.

### **Trasparenza dei contratti pubblici**

Il nuovo Codice all'art. 20 detta i principi in materia di trasparenza dei contratti pubblici stabilendo che le comunicazioni e l'interscambio di dati per le finalità di conoscenza e di trasparenza avvengono nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e dell'invio delle informazioni.

Fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, è l'art. 28 in materia di contratti pubblici a individuare a fini di trasparenza i dati, le informazioni e gli atti relativi ai contratti pubblici. Gli stessi sono pubblicati secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

In particolare, si evidenzia che il comma 3 dell'art. 28 individua i dati minimi oggetto di pubblicazione e che in ragione di tale norma è stato abrogato, con decorrenza dal 1°luglio 2023, l'art. 1, co. 32 della legge n. 190/2012.

Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.

Il nuovo art. 37 del d.lgs. 33/2013 che prevede gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture facendo riferimento all'art. 28 del nuovo Codice va pertanto letto e interpretato alla luce del nuovo ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale e degli indirizzi forniti da ANAC di intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativamente all'avvio del processo di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici.

Infatti, come accennato in precedenza il nuovo Codice ha previsto la creazione di un Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (cd e-procurement) incentrato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici gestita da Anac (BDNCP) e alimentato dalle piattaforme e dai servizi digitali infrastrutturali (per le informazioni fornite da banche dati quali ad esempio le Prefetture, il Registro delle Imprese, l'Agenzia delle Entrate, il Casellario giudiziario, ecc.) e dalle piattaforme di approvvigionamento e e-procurement contenenti i dati delle stazioni appaltanti e degli operatori economici, attraverso cui si svolge l'intera vita del contratto (piattaforme regionali, Consip, piattaforme digitali gestite da stazioni appaltanti qualificate).

Tali piattaforme e servizi interagiscono fra loro e con la BDNCP che, attraverso la Piattaforma Nazionale Digitale dei Dati ne raccoglie le informazioni in sei banche dati:

- a) Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA);
- b) Piattaforma contratti pubblici (PCP);
- c) Piattaforma per la pubblicità legale degli atti;
- d) Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE);
- e) Casellario Informatico;
- f) Anagrafe degli operatori economici

L'ANAC secondo l'art 23: "rende disponibili mediante interoperabilità i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche ai fini del rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La stessa Banca dati si integra con la Piattaforma Unica della Trasparenza istituita presso l'ANAC."

In sintesi, per il principio "once only" deve aversi un unico invio e un'unicità del luogo di prima pubblicazione per cui i dati vengono forniti una sola volta a un solo sistema informativo e poi resi disponibili grazie all'interoperabilità dal sistema informativo ricevente. Il principio si realizza attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) che consente, appunto, l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati della PA.

Come chiarito anche dal PNA 2023 ne deriva che “le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ovvero secretati, siano tempestivamente trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) presso l’ANAC da parte delle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici (art. 28)”

Le stazioni appaltanti sono quindi tenute, al fine di garantire la trasparenza dei dati comunicati alla BDNCP, ad assicurare il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la stessa BDNCP, secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013;

Con deliberazione ANAC n. 261 del 20 giugno 2023 sono state individuate le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla BDNCP attraverso le piattaforme telematiche, mentre con la deliberazione ANAC n. 264 (come integrata e modificata dalla deliberazione 601 del 19 dicembre 2023) sono stati individuati gli atti, le informazioni e i dati relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici oggetto di trasparenza ai fini e per gli effetti dell’articolo 37 del decreto trasparenza e dell’articolo 28 del Codice.

Con il Comunicato di avvio del processo di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui alla deliberazione dell’ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 sono state chiarite le modalità operative per l’avvio della digitalizzazione con particolare riferimento alle procedure di gara avviate fino al 31 dicembre 2023 e non concluse entro tale data, nonché ai contratti esclusi dall’ambito di applicazione del codice.

Per quanto attiene alla pubblicazione dei dati ai fini della trasparenza il provvedimento da ultimo citato contiene indicazioni operative differenziate per le procedure avviate sotto il previgente d.lgs. 50/2016. Rinviando agli atti sopra citati da ritenersi integrativi di quanto qui contenuto si riportano nell’Allegato 8 bis (Obblighi di pubblicazione relativi ai contratti pubblici) i dati relativi all’individuazione degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, alle tempistiche di aggiornamento degli stessi, ai responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti e delle informazioni.

Il Consiglio regionale del Lazio, quale centro di costo della Regione Lazio, si avvale, per gli adempimenti derivanti dalla digitalizzazione dei contratti pubblici, della piattaforma **STELLA Sistema TELEMatico Acquisti Regione Lazio**.

Si riporta di seguito lo schema ricostruttivo dei differenziati regimi di trasparenza secondo il PNA 2023

FATTISPECIE	Pubblicità Trasparenza
Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023	Pubblicazione nella “Sezione Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”, secondo le indicazioni ANAC di cui all’All. 9) al PNA 2022.

<b>Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1°luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023</b>	Assolvimento degli obblighi di trasparenza secondo le indicazioni di cui al comunicato sull'avvio del processo di digitalizzazione che ANAC, d'intesa con il MIT, ha adottato con Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023.
<b>Contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024</b>	Pubblicazione mediante invio alla BDNCP e pubblicazione in AT secondo quanto previsto dalle disposizioni del nuovo Codice in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui agli artt. 19 e ssgg e dalle delibere ANAC nn. n. 261/2023 e n. 264/2023 (e relativo Allegato 1) e successivi aggiornamenti.

## La pubblicazione e deindicizzazione dei dati

I soggetti responsabili dell'elaborazione e della trasmissione dei dati da pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" sono altresì individuati quali soggetti responsabili a richiederne la rimozione dal sito istituzionale alla scadenza dei termini previsti dalla legge.

La durata ordinaria della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria rimane fissata in cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4 del d. lgs. 33/2013.

In base alle previsioni dell'art. 8, co. 3-bis, introdotto dal d.lgs. 97/2016, è ammessa la possibilità che ANAC, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, fissi una durata di pubblicazione inferiore al quinquennio basandosi su una valutazione del rischio corruttivo, nonché delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso presentate.

Decorsi detti termini, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere conservati nella sezione archivio del sito (la cui previsione è venuta meno con la modifica apportata dal d.lgs. 97/2016 all'art. 8, co. 3 del d. lgs. 97/2016) ma la trasparenza continua ad essere assicurata mediante la possibilità di presentare l'istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013. Pertanto, i dati e i documenti oggetto di pubblicazione e di deindicizzazione devono essere conservati a cura del responsabile della trasmissione del dato, come individuato dall'Allegato 8 del PIAO, e resi disponibili per eventuali richieste di accesso civico generalizzato.

## Limiti alla trasparenza derivanti dalla tutela dei dati personali

Per espressa disposizione del d.lgs. 101/2018 (art. 22, co. 2) che ha adeguato al RGPD il d.lgs. 196/2003, a partire dal 25 maggio 2018 le espressioni "dati sensibili" e "dati giudiziari" di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) dello stesso d.lgs. 196/2003, ovunque ricorrano, si intendono riferite rispettivamente alle categorie particolari di dati di cui all'articolo 9 e ai dati di cui all'articolo 10 del RGPD medesimo.

Quando queste particolari categorie di dati divengono suscettibili di diffusione (pubblicazione) il procedimento di selezione di tali dati deve essere particolarmente accurato.

Sul punto, risulta opportuno sottolineare come anche il d.lgs. 33/2013, dopo la riforma di cui al d.lgs. 97/2016, all'articolo 7 bis stabilisca che "Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione" (co. 4).

Tale articolo, inoltre, ribadisce che l'obbligo di pubblicazione porta con sé un regime – diffusione attraverso i siti istituzionali, riutilizzo, indicizzazione, rintracciabilità – che non si applica agli ex dati sensibili e giudiziari (co. 1), in ragione di un sistema mitigato di trasparenza per essi previsto. Tali dati, in ogni caso, non sono suscettibili di riutilizzo, indicizzazione e rintracciabilità e la loro pubblicazione è ammessa purché (ed esclusivamente se) in presenza di una valutazione della loro "indispensabilità" rispetto alle finalità dell'obbligo di trasparenza.

È evidente, comunque, che bilanciare, contemperare al meglio il diritto all'informazione dei cittadini (esigenze conoscitive) e il diritto alla riservatezza degli interessati (esigenze di riserbo)<sup>10</sup> non è agevole e, in taluni casi, praticamente impossibile.

La concreta individuazione di un criterio di bilanciamento può partire dal diverso concetto di persona tenuto presente rispettivamente dalle norme poste a tutela della protezione dei dati personali e da quelle tese a garantire la trasparenza amministrativa. Nel primo caso, rileva la dimensione individuale della persona, nel secondo la sua dimensione civica.

Così premessi e delineati i termini della questione, si comprende come in verità trasparenza e privacy – pur in un equilibrio composito e mobile, complesso e non sempre pacifico – non necessariamente confliggono e sono sicuramente complementari, nel senso che ognuno dei due diritti – quello del cittadino a controllare l'altrui dimensione civica (pubblica) e quello della persona fisica di vedere tutelata la propria dimensione individuale (privata) – costituisce limite dell'altro e, insieme, contribuiscono reciprocamente alla loro rispettiva definizione.

Di sicuro, un termine di raffronto essenziale è costituito dalle "Linee Guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in documenti e atti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati", di cui alla deliberazione 15 maggio 2014, n. 243 del Garante per la protezione dei dati personali, di seguito rispettivamente Documento e Garante a cui si rinvia.

Per quanto concerne, invece, la pubblicazione di dati, informazioni e documenti ulteriori (non individuati, quindi, dal d.lgs. 33/2013 o da altre specifiche norme di legge o di regolamento), la stessa

---

<sup>10</sup> Cioè il diritto di questi a non far rivelare informazioni sul proprio conto, in una dimensione di limite alla libertà di espressione e allo stesso diritto all'informazione.

è possibile “nel rispetto dei limiti indicati dall’articolo 5 bis<sup>11</sup>, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti” (art. 7 bis, co. 3 del d.lgs. 33/2013), cioè oscurando il nominativo e le altre informazioni riferite all’interessato che ne possano consentire, anche indirettamente, l’identificazione.

### Accesso civico

La più rilevante novità apportata dal d.lgs. 97/2016 al testo originario del d.lgs. 33/2013 è rappresentata dall’introduzione del nuovo accesso civico generalizzato, che consente a qualsiasi soggetto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, individuati nell’articolo 5 bis dello stesso d.lgs. 33/2013.

Prima di tale modifica, l’accesso civico consentiva sempre, a qualsiasi soggetto, unicamente di richiedere alla PA di provvedere alla pubblicazione dei documenti, dei dati e delle informazioni che questa avesse o messo di effettuare a fronte di specifici obblighi in tal senso.

Tale possibilità di svolgere un ruolo di controllore sull’attività della PA è stata oggi estesa al buon andamento complessivo della PA attraverso “forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” (art. 5, co. 2 del d.lgs. 33/2013).

A differenza di quanto previsto dalla legge 241/1990, l’accesso civico generalizzato non presuppone alcun interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al dato o al documento oggetto di accesso.

Il nuovo accesso civico, come si è detto, è potenzialmente esercitabile in ordine a qualsiasi dato o documento di cui l’amministrazione ha la disponibilità, ancorché non prodotto da essa, ma trova delle eccezioni e dei limiti rappresentati dall’esigenza di salvaguardare sia interessi pubblici sia interessi privati, che verrebbero a essere pregiudicati qualora la conoscenza di determinati dati o documenti

---

<sup>11</sup> Si riporta di seguito il testo dell’articolo 5-bis (Esclusioni e limiti all’accesso civico) del d.lgs. 33/2013:

“1. L’accesso civico di cui all’articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: a) la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico; b) la sicurezza nazionale; c) la difesa e le questioni militari; d) le relazioni internazionali; e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

2. L’accesso di cui all’articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; b) la libertà e la segretezza della corrispondenza; c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.

3. Il diritto di cui all’articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l’accesso agli altri dati o alle altre parti.

5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L’accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui al presente articolo, l’Autorità nazionale anticorruzione, d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative.”.

fosse indiscriminatamente alla portata di chiunque (art. 5 bis del d.lgs. 33/2013) ovvero nei casi in cui la richiesta si palesi manifestamente irragionevole, come quando la documentazione richiesta è particolarmente copiosa e diversificata, al punto che per renderla disponibile richiederebbe un'attività di elaborazione (anche in termini di eventuale oscuramento o anonimizzazione dei dati personali in essa contenuti) laboriosa e onerosa per l'Amministrazione, sotto il profilo delle risorse interne che occorrerebbe impiegare, tale dunque da comprometterne il suo buon funzionamento.

Il nuovo articolo 5 del d.lgs. 33/2013 disciplina anche le modalità con le quali può essere richiesto il riesame al RPCT della decisione di diniego dell'accesso, ovvero presentare ricorso al Difensore civico avverso la stessa (rispettivamente commi 7 e 8).

Si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 46 del d.lgs. 33/2013, "il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5 bis", come anche l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, "costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili".

In materia di accesso civico l'ANAC ha adottato, con delibera 28 dicembre 2016, n. 1309, le "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico".

Successivamente sull'argomento è intervenuta anche la Circolare n. 2/2017 del Ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione, che tratta specificamente i seguenti aspetti: le modalità di presentazione della richiesta, gli uffici competenti, i tempi di decisione, i controinteressati, i rifiuti non consentiti, il dialogo con i richiedenti e, infine, il registro degli accessi.

La circolare, che è rivolta a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001 nonché alle Autorità indipendenti, ribadisce il principio della "tutela preferenziale dell'interesse a conoscere" che comporta, in caso di dubbi sull'applicazione di limiti o esclusioni, la "prevalenza all'interesse conoscitivo che la richiesta mira a soddisfare". Sempre in base a tale principio, "qualora non sia specificato un diverso titolo giuridico della domanda (ad es. procedimentale, ambientale, ecc.), la stessa dovrà essere trattata dall'amministrazione come richiesta di accesso generalizzato".

La circolare, ancora, rivolge un fermo invito alle amministrazioni a instaurare un "dialogo cooperativo" con il richiedente. Anche nei casi in cui la richiesta sia massiva o irragionevole l'amministrazione dovrebbe far rilevare il problema e invitare conseguentemente il richiedente a ridefinire l'istanza.

Le raccomandazioni operative contenute in tale circolare sono state integrate con quelle contenute nella circolare n. 1/2019 del Ministro per la pubblica amministrazione ed attengono ai seguenti profili:

- criteri applicativi di carattere generale;
- regime dei costi;
- notifica ai controinteressati;
- partecipazione dei controinteressati alla fase di riesame;
- termine per proporre l'istanza di riesame;
- strumenti tecnologici di supporto.

### **Monitoraggio e vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza**

Il RPCT, avvalendosi della struttura di supporto, svolge attività di monitoraggio e di verifica circa l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, al fine di assicurare, anche mediante l'adozione di direttive, la qualità dei dati pubblicati.

In funzione e in coerenza con il monitoraggio anticorruzione il RPCT effettua periodicamente le verifiche sulla sezione Amministrazione Trasparente secondo quanto già illustrato nel paragrafo precedente denominato "Monitoraggio sull'attuazione delle misure per la prevenzione della corruzione" a cui integralmente si rimanda.

Nel caso in cui siano riscontrati inadempimenti o irregolarità nella pubblicazione dei documenti, dati e informazioni rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, il RPCT provvede a darne comunicazione formale al Referente per la trasparenza del Servizio competente e al Responsabile della trasmissione del dato, assegnando a quest'ultimo un termine massimo di quindici giorni per l'adempimento; decorso infruttuosamente tale termine, il RPCT procede ai sensi dell'articolo 43, comma 5 del d.lgs. 33/2013.

Il RPCT nell'ambito delle relazioni sul monitoraggio anticorruzione (vd. Paragrafo 2.3.9 "Monitoraggio sull'attuazione delle misure per la prevenzione della corruzione"), comunica all'OIV gli esiti dell'attività di monitoraggio svolta sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione.

### **Compiti dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in relazione agli obiettivi di trasparenza**

Ai sensi dell'articolo 44 del d.lgs. 33/2013, l'OIV verifica la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e quelli indicati nel Piano della performance. Le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza sono valutati dall'OIV ai fini della misurazione delle prestazioni, sia a livello organizzativo che individuale, dei dirigenti.

### **Misure ulteriori per la trasparenza**

Come già anticipato, l'Amministrazione è tenuta, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del d.lgs. 33/2013, a porsi come obiettivo strategico quello di promuovere maggiori livelli di trasparenza, "che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali".

In conformità con tale disposto, l'Amministrazione individua quale ulteriore misura per la trasparenza, cui corrispondono i relativi obblighi a carico del responsabile della trasmissione dei dati, la pubblicazione del numero delle sedute dell'Aula e delle Commissioni cui ha partecipato ciascun consigliere regionale, nonché la percentuale dei tassi di presenza e le eventuali sanzioni per le assenze non previste dall'art. 1, c. 9 della l.r. 4/2013 secondo le modalità indicate dalla deliberazione Ufficio di presidenza 24 settembre 2013, n. 62 ("Disciplina relativa alle sanzioni nel caso di assenza del consigliere regionale dai lavori dell'Aula").

Da anni, a seguito delle previsioni della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 79 del 18 settembre 2012, in aggiunta a quanto previsto dalle tipologie di provvedimento indicate dall'art. 23 del d. lgs. 33/2013, l'Ente provvede a pubblicare inoltre, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione Provvedimenti, copia delle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza e dei decreti del Presidente del Consiglio regionale.

La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei principi del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 196/2003.

#### **Iniziative per la comunicazione e per la partecipazione. Giornata della Trasparenza**

L'Amministrazione curerà la massima diffusione dei contenuti della presente sottosezione del PIAO attraverso i canali della comunicazione istituzionale nonché in occasione dello svolgimento della "Giornata della Trasparenza", da tenersi in ciascuna annualità, con una auspicabile partecipazione attiva e propositiva, in particolare, delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

Il Consiglio regionale si prefigge il compito di sviluppare ulteriormente il dialogo con i cittadini, assicurando il loro coinvolgimento, non solo come fruitori di servizi, ma anche come attori in grado di contribuire alla realizzazione degli obiettivi istituzionali.